Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 9

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Mercoledì, 13 gennaio 1971** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180**.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1970

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1970, n. **1095.**

Costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale « Eremo di Lanzo », con sede in Lanzo Torinese.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Considerato che l'Associazione italiana della croce rossa gestisce l'istituto climatico « Eremo di Lanzo » di Lanzo Torinese;

Visto il decreto del medico provinciale di Torino in data 30 dicembre 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'istituto climatico « Eremo di Lanzo » è stato classificato ospedale specializzato provinciale a norma degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge n. 132;

Visto l'art. 57 della legge 12 febbraio 1969, n. 132, in virtù del quale, per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge stessa e la nomina del commissario per la provvisoria gestione, la C.R.I. deve tenere una distinta gestione per le attività diverse da quelle ospedaliere;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge medesima;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale denominato « Eremo di Lanzo », con sede in Lanzo Torinese (Torino), di cui alle premesse, è costituito in ente ospedaliero.

Il patrimonio del nuovo ente è quello risultante dall'unita descrizione, che forma parte integrante del presente decreto.

Il medico provinciale di Torino, nel termine di due mesi dalla emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1970

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1970
Atti del Governo, registro n. 239, foglio n. 52. — CARUSO

DESCRIZIONE DEL PATRIMONIO

Il patrimonio dell'ente ospedaliero è costituito da un immobile sito nel territorio del comune di Lanzo Torinese così formato:

Area totale mq. 29.000 circa, sulla quale insistono i seguenti fabbricati:

1) *Chiesa* monumento nazionale - parte ad un piano con garage, magazzino officina ed autoclave;

2) *Padiglione vecchio* ad un piano con parte interrata per un altro piano. Portineria, assistente sociale, sala medici, sala convegno e cinema, atrio, ufficio amministrazione, farmacia, sala raggi, sala visita, gabinetto analisi, sala operatoria, odontoiatrico, servizi igienici. Vani totali n. 26;

3) *Padiglione religiose* - un piano - 8 vani più servizi;

4) *Cella eremita* - n. 4 vani - un piano ed uno interrato;

5) *Nuovo padiglione* - Costruzione a 4 piani affiancata ad un altra ad un piano.

Ricettività totale 144 posti.

Dei predetti fabbricati si allega descrizione.

Essi risultano indicati (con *A* il nuovo padiglione e con *B* il gruppo vecchio padiglione con chiesa e palazzina religiose) nell'acclusa planimetria nella quale è indicata con contorno rosso l'area da asservire nello scorporo all'istituto.

I debiti e crediti derivanti da rapporti giuridici relativi alla attività ospedaliera ed esistenti alla data di pubblicazione del decreto di costituzione dell'ente ospedaliero fanno capo alla C.R.I., essendo l'ospedale privo di personalità giuridica.

All'atto del trapasso della gestione al commissario di cui all'art. 5 della legge n. 132 del 1968 saranno determinate le attività e le passività facenti capo al nuovo ente.

Visto, *il Ministro*: MARIOTTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1970, n. **1096.**

Costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale « L. Luciani », con sede in Ascoli Piceno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Considerato che l'Istituto nazionale della previdenza sociale gestisce l'ospedale « L. Luciani » di Ascoli Piceno;

Visto il decreto del medico provinciale di Ascoli Piceno in data 11 dicembre 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « L. Luciani » di Ascoli Piceno, è stato classificato ospedale provinciale specializzato ai sensi degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge n. 132;

Visto l'art. 57 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, in virtù del quale, per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge stessa e la nomina del commissario per la provvisoria gestione, l'Istituto nazionale della previdenza sociale deve tenere una distinta gestione per le attività diverse da quelle ospedaliere;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge medesima;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale denominato « L. Luciani », con sede in Ascoli Piceno, di cui alle premesse, è costituito in ente ospedaliero.

Il patrimonio del nuovo ente è quello risultante dalla unita descrizione, che forma parte integrante del presente decreto.

Il medico provinciale di Ascoli Piceno, nel termine di due mesi dalla emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1970

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1970
Atti del Governo, registro n. 239, foglio n. 35. — CARUSO

DESCRIZIONE DEL PATRIMONIO

Il patrimonio dell'ospedale « Luigi Luciani » di Ascoli Piceno è costituito da:

a) *Immobili*:

complesso immobiliare sito nel comune di Ascoli Piceno, quale risulta dall'allegata tavola planimetrica (circoscritto con segno marcato), comprensivo dei terreni, contraddistinti in catasto dai seguenti numeri particellari, e dei fabbricati in essi insistenti:

Nuovo catasto edilizio urbano - Foglio n. 71, particelle 13-parte, 4;

Nuovo catasto terreni - Foglio n. 57, particella 207,

per un valore approssimativo complessivo di L. 1.604.000.000.

b) *Mobili*:

mobili e attrezzature come risultano dalla « Consistenza alla data del 31 dicembre 1969 del materiale di inventario in dotazione alla istituzione sanitaria dell'I.N.P.S. di Ascoli Piceno ».

Non esistono debiti e crediti rispettivamente a carico e a favore dell'ospedale, essendo questo privo di personalità giuridica e come tale rientrante nell'amministrazione centralizzata dell'I.N.P.S.

I debiti e i crediti derivanti dai rapporti giuridici relativi all'attività dell'ospedale ed esistenti alla data di pubblicazione del decreto di costituzione dell'ente ospedaliero fanno pertanto capo al detto istituto.

All'atto del trapasso della gestione al commissario di cui all'art. 5 della legge n. 132 del 1968, saranno determinate le attività e le passività che passano al nuovo ente.

Visto, *il Ministro*: MARIOTTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1970, n. **1097.**

Costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale sanatoriale « Edoardo e Tina Agnelli », con sede in Prà Catinat-Fenestrelle.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Considerato che l'Istituto nazionale della previdenza sociale gestisce l'ospedale sanatoriale « Edoardo e Tina Agnelli », di Prà Catinat-Fenestrelle, ed il preventorio infantile di Orio Canavese;

Visto il decreto del medico provinciale di Torino in data 30 dicembre 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale sanatoriale « Edoardo e Tina Agnelli » di Prà Catinat-Fenestrelle, è stato classificato ospedale specializzato provinciale ed il preventorio infantile di Orio Canavese è stato classificato come

divisione pediatrica distaccata dello stesso ospedale specializzato provinciale, a norma degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge n. 132;

Visto l'art. 57 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, in virtù del quale, per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge stessa e la nomina del commissario per la provvisoria gestione, l'Istituto nazionale della previdenza sociale deve tenere una distinta gestione per le attività diverse da quelle ospedaliere;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge medesima;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale sanatoriale « Edoardo e Tina Agnelli », con sede in Prà Catinat-Fenestrelle (Torino), comprendente come divisione pediatrica distaccata il preventorio infantile di Orio Canavese, è costituito in ente ospedaliero.

Il patrimonio del nuovo ente è quello risultante dall'unita descrizione, che forma parte integrante del presente decreto.

Il medico provinciale di Torino, nel termine di due mesi dalla emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1970

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1970
Atti del Governo, registro n. 239, foglio n. 51. — CARUSO

DESCRIZIONE DEL PATRIMONIO

Il patrimonio dell'ospedale « Edoardo e Tina Agnelli » di Fenestrelle (Torino) è costituito da:

a) *Immobili*:

complesso immobiliare sito nei comuni di Fenestrelle (località Prà Catinat) e di Mentoulles, quale risulta dalle allegate tavole planimetriche (circoscritto con segno marcato), comprensivo dei terreni, contraddistinti in catasto dai seguenti numeri particellari, e dei fabbricati in essi insistenti:

Comune di Mentoulles:

Nuovo catasto terreni - Foglio n. 5, particelle 20, 110, 36, 48, 61, 111, 112, 113, 114, 115;

Nuovo catasto terreni - Foglio n. 8, particelle 199, 178.

Comune di Fenestrelle:

Nuovo catasto terreni - Foglio n. 3, particelle 123, 124, 119, 209.

Comune di Mentoulles:

Nuovo catasto edilizio urbano - Foglio n. 27, particella 10, per un valore approssimativo complessivo di L. 2.039.000.000.

b) *Mobili*:

mobili e attrezzature come risultano dalla « Consistenza alla data del 31 dicembre 1969 del materiale di inventario in dotazione alla istituzione sanitaria dell'I.N.P.S. di Fenestrelle ».

Non esistono debiti e crediti rispettivamente a carico e a favore dell'ospedale, essendo questo privo di personalità giuridica e come tale rientrante nell'amministrazione centralizzata dell'I.N.P.S.

I debiti e i crediti derivanti dai rapporti giuridici relativi all'attività dell'ospedale ed esistenti alla data di pubblicazione del decreto di costituzione dell'ente ospedaliero fanno pertanto capo al detto istituto.

All'atto del trapasso della gestione al commissario di cui all'art. 5 della legge n. 132 del 1968, saranno determinate le attività e le passività che passano al nuovo ente.

Visto, *il Ministro*: MARIOTTI

DESCRIZIONE DEL PATRIMONIO

Il patrimonio dell'ospedale dell'I.N.P.S. di Orio Canavese (Torino) è costituito da:

a) *Immobili*:

complesso immobiliare sito nel comune di Orio Canavese (Torino), quale risulta dall'allegata tavola planimetrica (circoscritto con segno marcato), comprensivo dei terreni, contraddistinti in catasto dai seguenti numeri particellari, e dei fabbricati in essi insistenti:

Nuovo catasto terreni - Foglio n. 5, particelle 13-parte, 12-parte, 18-parte, 15, 22;

Nuovo catasto edilizio urbano - Foglio n. 5, particella 13, per un valore approssimativo complessivo di L. 511.000.000.

b) *Mobili*:

mobili e attrezzature come risultano dalla « Consistenza alla data del 31 dicembre 1969 del materiale di inventario in dotazione alla istituzione sanitaria dell'I.N.P.S. di Orio Canavese ».

Non esistono debiti e crediti rispettivamente a carico e a favore dell'ospedale, essendo questo privo di personalità giuridica e come tale rientrante nell'amministrazione centralizzata dell'I.N.P.S.

I debiti e i crediti derivanti dai rapporti giuridici relativi all'attività dell'ospedale ed esistenti alla data di pubblicazione del decreto di costituzione dell'ente ospedaliero fanno pertanto capo al detto istituto.

All'atto del trapasso della gestione al commissario di cui all'art. 5 della legge n. 132 del 1968, saranno determinate le attività e le passività che passano al nuovo ente.

Visto, *il Ministro*: MARIOTTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1970, n. 1098.

Costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale sanatoriale « Giovanni Rasori », con sede in Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Considerato che l'Istituto nazionale della previdenza sociale gestisce l'ospedale sanatoriale « Giovanni Rasori » di Parma;

Visto il decreto del medico provinciale di Parma in data 16 giugno 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale sanatoriale « Giovanni Rasori » di Parma, è stato classificato ospedale provinciale specializzato tisiologico;

Visti i verbali in data 21 marzo 1969 e 29 marzo 1969 della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni che devono essere trasferiti al nuovo ente ospedaliero ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visti gli articoli 3, 5, 54 e 57 della legge medesima;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale sanatoriale « Giovanni Rasori », con sede in Parma, è costituito in ente ospedaliero.

Il patrimonio dell'ente ospedaliero predetto è costituito da:

Immobili:

Edifici dell'ospedale sanatoriale « Giovanni Rasori » indicati nel nuovo catasto edilizio urbano del comune di Parma alla partita n. 2950, foglio n. 13, numeri 197, 198, 199, 200, 201, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 744.

Mobili:

Beni mobili, attrezzature, arredi, ecc. indicati nello elenco allegato ai verbali della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni da trasferire all'ente ospedaliero.

Il medico provinciale di Parma, nel termine di due mesi dalla emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1970

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1970
Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 210. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1970, n. **1099**.

Costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale « Mariano Santo », con sede in Cosenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Considerato che l'Istituto nazionale della previdenza sociale gestisce l'ospedale « Mariano Santo » di Cosenza;

Visto il decreto del medico provinciale di Cosenza in data 6 dicembre 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « Mariano Santo », con sede in Cosenza è stato classificato ospedale specializzato provinciale a norma degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge n. 132;

Visto l'art. 57 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, in virtù del quale, per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge stessa e la nomina del commissario per la provvisoria gestione, l'Istituto nazionale della previdenza sociale deve tenere una distinta gestione per le attività diverse da quelle ospedaliere;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge medesima;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « Mariano Santo », con sede in Cosenza, di cui alle premesse, è costituito in ente ospedaliero.

Il patrimonio del nuovo ente è quello risultante dalla unita descrizione, che forma parte integrante del presente decreto.

Il medico provinciale di Cosenza, nel termine di due mesi dalla emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1970

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1970
Atti del Governo, registro n. 239, foglio n. 40. — CARUSO

DESCRIZIONE DEL PATRIMONIO

Il patrimonio dell'ospedale « Mariano Santo » di Cosenza è costituito da:

a) *Immobili*:

complesso immobiliare sito nel comune di Cosenza, quale risulta dall'allegata tavola planimetrica (circoscritto con segno marcato), comprensivo dei terreni, contraddistinti in catasto dai seguenti numeri particellari, e dei fabbricati in essi insistenti:

Nuovo catasto edilizio urbano - Foglio n. 10, particella 159, per un valore approssimativo complessivo di L. 1.791.000.000.

b) *Mobili*:

mobili e attrezzature come risultano dalla « Consistenza alla data del 31 dicembre 1969 del materiale di inventario in dotazione alla istituzione sanitaria dell'I.N.P.S. di Cosenza ».

Non esistono debiti e crediti rispettivamente a carico e a favore dell'ospedale, essendo questo privo di personalità giuridica e come tale rientrante nell'amministrazione centralizzata dell'I.N.P.S.

I debiti e i crediti derivanti dai rapporti giuridici relativi all'attività dell'ospedale ed esistenti alla data di pubblicazione del decreto di costituzione dell'ente ospedaliero fanno pertanto capo al detto istituto.

All'atto del trapasso della gestione al commissario di cui all'art. 5 della legge n. 132 del 1968, saranno determinate le attività e le passività che passano al nuovo ente.

Visto, *il Ministro*: MARIOTTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1970, n. **1100**.

Costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale « Centro traumatologico ortopedico », con sede in Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Considerato che l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro gestisce l'ospedale denominato « Centro traumatologico ortopedico » di Bari;

Visto il decreto del medico provinciale di Bari in data 8 gennaio 1970, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale denominato Centro traumatologico ortopedico dell'I.N.A.I.L. di Bari, è stato classificato ospedale specializzato regionale a norma degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge n. 132;

Visto l'art. 57 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, in virtù del quale, per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge stessa e la nomina del com-

missario per la provvisoria gestione, l'I.N.A.I.L. deve tenere una distinta gestione per le attività diverse da quelle ospedaliere;

Visti gli articoli 3, 5, 9 e 54 della legge medesima;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale denominato « Centro traumatologico ortopedico », con sede in Bari, di cui alle premesse, è costituito in ente ospedaliero.

Il patrimonio del nuovo ente è quello risultante dalla unita descrizione, che forma parte integrante del presente decreto.

Il medico provinciale di Bari, nel termine di due mesi dalla emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1970

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1970
Atti del Governo, registro n. 239, foglio n. 37. — CARUSO

DESCRIZIONE DEL PATRIMONIO

Centro traumatologico ortopedico di Bari

Il patrimonio dell'ente ospedaliero è costituito da:

Immobili situati nel comune di Bari,

quali risultano dall'allegato estratto di mappa catastale, circoscritti con segno marcato, censiti al nuovo catasto terreni, al foglio n. 9, particelle numeri 277, 278, 279, 280, 281, per un valore approssimativo di L. 1.765.000.000;

Mobili, attrezzature e arredi, indicati negli allegati prospetti riassuntivi dell'inventario redatti il 15 settembre 1969, per un valore approssimativo di L. 211.142.086.

Non esistono debiti e crediti rispettivamente a carico e a favore dell'ospedale, essendo questo privo di personalità giuridica e come tale rientrante nell'amministrazione centralizzata dell'I.N.P.S.

I debiti e i crediti derivanti dai rapporti giuridici relativi all'attività ospedaliera ed esistenti alla data di pubblicazione del decreto di costituzione dell'ente ospedaliero fanno capo all'I.N.A.I.L., essendo l'ospedale privo di personalità giuridica.

All'atto del trapasso della gestione al commissario di cui all'art. 5 della legge n. 132 del 1968, saranno determinate le attività e le passività che passano al nuovo ente.

Visto, *il Ministro*: MARIOTTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1970, n. **1101.**

Costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale sanatoriale « A. Carle », con sede in Cuneo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Considerato che l'Istituto nazionale della previdenza sociale gestisce l'ospedale sanatoriale « A. Carle » di Cuneo;

Visto il decreto del medico provinciale di Cuneo in data 28 ottobre 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale sanatoriale « A. Carle » di Cuneo, è stato classificato ospedale specializzato provinciale a norma degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge n. 132;

Visto l'art. 57 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, in virtù del quale, per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge stessa e la nomina del commissario per la provvisoria gestione, l'I.N.P.S. deve tenere una distinta gestione per le attività diverse da quelle ospedaliere;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge medesima;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale sanatoriale « A. Carle », con sede in Cuneo, di cui alle premesse, è costituito in ente ospedaliero.

Il patrimonio del nuovo ente è quello risultante dall'unita descrizione, che forma parte integrante del presente decreto.

Il medico provinciale di Cuneo, nel termine di due mesi dalla emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1970

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1970
Atti del Governo, registro n. 239, foglio n. 41. — CARUSO

DESCRIZIONE DEL PATRIMONIO

Il patrimonio dell'ospedale « Antonio Carle » di Cuneo è costituito da:

a) *Immobili*:

complesso immobiliare sito nel comune di Cuneo, quale risulta dall'allegata tavola planimetrica (circoscritto con segno marcato), comprensivo dei terreni, contraddistinti in catasto dai seguenti numeri particellari, e dei fabbricati in essi insistenti:

Nuovo catasto terreni - Foglio n. 69, particelle 51/parte 290/parte, 279/parte, 65, 58, 288, 289, 52, 181,

per un valore approssimativo complessivo di L. 1.762.000.000.

b) *Mobili*:

mobili e attrezzature come risultano dalla « Consistenza alla data del 31 dicembre 1969 del materiale di inventario in dotazione alla istituzione sanitaria dell'I.N.P.S. di Cuneo ».

Non esistono debiti e crediti rispettivamente a carico e a favore dell'ospedale, essendo questo privo di personalità giuridica e come tale rientrante nell'amministrazione centralizzata dell'I.N.P.S.

I debiti e i crediti derivanti dai rapporti giuridici relativi all'attività dell'ospedale ed esistenti alla data di pubblicazione del decreto di costituzione dell'ente ospedaliero fanno pertanto capo al detto istituto.

All'atto del trapasso della gestione al commissario di cui all'art. 5 della legge n. 132 del 1968, saranno determinate le attività e le passività che passano al nuovo ente.

Visto, *il Ministro*: MARIOTTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1970, n. **1102**.

Costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale « Centro traumatologico ortopedico », con sede in Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Considerato che l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro gestisce il « Centro traumatologico ortopedico » di Roma;

Visto il decreto del medico provinciale di Roma in data 20 ottobre 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale denominato Centro traumatologico dell'I.N.A.I.L. di Roma, con dipendente centro di rieducazione per paraplegici ad Ostia, è stato classificato ospedale specializzato regionale a norma degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che ai sensi dell'art. 57 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, in virtù del quale per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge stessa e la nomina del commissario per la provvisoria gestione, l'I.N.A.I.L. deve tenere una distinta gestione per le attività diverse da quelle ospedaliere;

Visti gli articoli 3, 5, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale denominato « Centro traumatologico ortopedico », con sede in Roma, con dipendente centro di rieducazione per paraplegici ad Ostia, di cui alle premesse, è costituito in ente ospedaliero.

Il patrimonio del nuovo ente è quello risultante dall'unita descrizione che forma parte integrante del presente decreto.

Il medico provinciale di Roma, nel termine di due mesi dall'emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1970

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1970
Atti del Governo, registro n. 239, *foglio n.* 55. — CARUSO

DESCRIZIONE DEL PATRIMONIO

Centro traumatologico ortopedico di Roma

Il patrimonio dell'ente ospedaliero è costituito da:

Immobili situati nel comune di Roma,

quali risultano dall'allegato estratto di mappa catastale, circoscritti con segno marcato, censiti al nuovo catasto terreni, al foglio 842, particelle nn. 6, 330, 331, 332, 333, 334, 335, per un valore approssimativo di L. 3.738.000.000;

Mobili, attrezzature e arredi, indicati negli allegati prospetti riassuntivi dell'inventario redatti il 15 settembre 1969, per un valore approssimativo di L. 523.317.402.

Il Centro traumatologico ortopedico di Roma è costituito in ente ospedaliero unitamente al Centro per paraplegici di Ostia.

Non esistono debiti e crediti rispettivamente a carico e a favore dell'ospedale, essendo questo privo di personalità giuridica e come tale rientrante nell'amministrazione centralizzata dell'I.N.P.S.

I debiti e i crediti derivanti da rapporti giuridici relativi all'attività ospedaliera ed esistenti alla data di pubblicazione del decreto di costituzione dell'ente ospedaliero fanno capo all'I.N.A.I.L. essendo l'ospedale privo di personalità giuridica.

All'atto del trapasso della gestione al commissario di cui all'art. 5 della legge n. 132 del 1968, saranno determinate le attività e le passività facenti capo al nuovo ente.

Visto, *il Ministro*: MARIOTTI

DESCRIZIONE DEL PATRIMONIO

Centro per paraplegici di Ostia

Il patrimonio dell'ente ospedaliero è costituito da:

Immobili situati nel comune di Roma.

quali risultano dall'allegato estratto di mappa catastale, circoscritti con segno marcato, censiti al nuovo catasto terreni, al foglio n. 1101, particelle numeri 16, 27, 29, per un valore approssimativo di L. 216.000.000.

Mobili, attrezzature e arredi, indicati negli allegati prospetti riassuntivi dell'inventario redatti il 15 settembre 1969, per un valore approssimativo di L. 115.970.141.

Il Centro per paraplegici di Ostia è costituito in ente ospedaliero unitamente al Centro traumatologico ortopedico di Roma.

Non esistono debiti e crediti rispettivamente a carico e a favore dell'ospedale, essendo questo privo di personalità giuridica e come tale rientrante nell'amministrazione centralizzata dell'I.N.P.S.

I debiti e i crediti derivanti da rapporti giuridici relativi all'attività ospedaliera ed esistenti alla data di pubblicazione del decreto di costituzione dell'ente ospedaliero fanno capo all'I.N.A.I.L., essendo l'ospedale privo di personalità giuridica.

All'atto del trapasso della gestione al commissario di cui all'art. 5 della legge n. 132 del 1968 saranno determinate le attività e le passività facenti capo al nuovo ente.

Visto, *il Ministro*: MARIOTTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1970, n. **1103**.

Costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale « Lazzaro Spallanzani », con sede in Reggio Emilia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Considerato che l'Istituto nazionale per la previdenza sociale gestisce l'istituto sanatoriale « Lazzaro Spallanzani » di Reggio Emilia;

Visto il decreto del medico provinciale di Reggio Emilia in data 12 dicembre 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'istituto sanatoriale « Lazzaro Spallanzani » dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Reggio Emilia è stato classificato ospedale specializzato provinciale;

Visti i verbali in data 20 dicembre 1968 e 14 novembre 1969 della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni che devono essere trasferiti al nuovo ente ospedaliero, ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visti gli articoli 3, 5, 54 e 57 della legge medesima;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « Lazzaro Spallanzani », con sede in Reggio Emilia, è costituito in ente ospedaliero.

Il patrimonio dell'ente ospedaliero predetto è costituito da:

Immobili:

Edificio dell'ospedale sanatoriale, comprensivo dei fabbricati accessori, sito in Reggio Emilia, al viale Umberto I n. 50.

Mobili:

Beni mobili, attrezzature, arredi, ecc. indicati nell'inventario allegato ai verbali della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni da trasferire all'ente ospedaliero.

Il medico provinciale di Reggio Emilia, nel termine di due mesi dalla emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero.

Il presente decreto, munito dal sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1970

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *luglio* 1970
Atti del Governo, registro n. 236, *foglio n.* 153. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1970, n. **1104.**

Costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale « Centro traumatologico ortopedico », con sede in Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Considerato che l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro gestisce il « Centro traumatologico ortopedico » di Padova;

Visto il decreto del medico provinciale di Padova in data 9 gennaio 1970, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale denominato « Centro traumatologico ortopedico » dell'I.N.A.I.L. di Padova è stato classificato ospedale specializzato provinciale a norma degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge n. 132;

Visto l'art. 57 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, in virtù del quale, per il periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della legge stessa e la nomina del commissario per la provvisoria gestione, l'IN.A.I.L. deve tenere una distinta gestione per le attività diverse da quelle ospedaliere;

Visti gli articoli 3, 5, 9 e 54 della legge medesima;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale denominato « Centro traumatologico ortopedico », con sede in Padova, di cui alle premesse, è costituito in ente ospedaliero.

Il patrimonio del nuovo ente è quello risultante dalla unita descrizione, che forma parte integrante del presente decreto.

Il medico provinciale di Padova, nel termine di due mesi dalla emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1970

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *dicembre* 1970
Atti del Governo, registro n. 239; *foglio n.* 45. — CARUSO

DESCRIZIONE DEL PATRIMONIO

Centro traumatologico ortopedico di Padova

Il patrimonio dell'ente ospedaliero è costituito da:

Immobili situati nel comune di Padova,

quali risultano dall'allegato estratto di mappa catastale, circoscritti con segno marcato, censiti al nuovo catasto terreni, al foglio n. 155, particelle numeri 52, 53, 54, 55, 56, per un valore approssimativo di L. 3.099.000.000;

Mobili, attrezzature e arredi, indicati negli allegati prospetti riassuntivi dell'inventario redatti il 20 settembre 1969, per un valore approssimativo di L. 409.429.210.

Non esistono debiti e crediti rispettivamente a carico e a favore dell'ospedale, essendo questo privo di personalità giuridica e come tale rientrante nell'amministrazione centralizzata dell'I.N.P.S.

I debiti e i crediti derivanti dai rapporti giuridici relativi all'attività ospedaliera ed esistenti alla data di pubblicazione del decreto di costituzione dell'ente ospedaliero fanno capo all'I.N.A.I.L., essendo l'ospedale privo di personalità giuridica.

All'atto del trapasso della gestione al commissario di cui all'art. 5 della legge n. 132 del 1968, saranno determinate le attività e le passività facenti capo al nuovo ente.

Visto, *il Ministro*: MARIOTTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1970, n. **1105.**

Costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale sanatoriale « G. Ciaccio », con sede in Catanzaro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Considerato che l'Istituto nazionale per la previdenza sociale gestisce l'ospedale sanatoriale « G. Ciaccio » di Catanzaro;

Visto il decreto del medico provinciale di Catanzaro in data 9 dicembre 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale sanatoriale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale « G. Ciaccio » di Catanzaro, è stato classificato ospedale specializzato provinciale;

Visti i verbali in data 27 maggio 1968, 27 giugno 1968, 12 luglio 1968, 2 agosto 1968, 30 settembre 1968, 24 marzo 1969, 16 maggio 1969, 26 giugno 1969, 11 luglio 1969, 30 settembre 1969 e 21 novembre 1969 della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni che devono essere trasferiti al nuovo ente ospedaliero, ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visti gli articoli 3, 5, 54 e 57 della legge medesima;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale sanatoriale « G. Ciaccio », con sede in Catanzaro, di cui alle premesse, è costituito in ente ospedaliero.

Il patrimonio dell'ente ospedaliero predetto è costituito da:

Immobili:

Edificio dell'ospedale ed area sanatoriale, nel comune di Catanzaro, località Pontepiccolo; in catasto alla partita 1419, foglio n. 28, part. n. 26 di mq. 32,815, n. 34 di mq. 180, n. 18 di mq. 1.483 e n. 10 di mq. 2.520.

Mobili:

Beni mobili, attrezzature sanitarie e scientifiche, arredi, materiali, ecc. indicati negli elenchi allegati ai verbali della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni da trasferire all'ente ospedaliero.

Il medico provinciale di Catanzaro, nel termine di due mesi dalla emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dello ente ospedaliero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1970

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1970
Atti del Governo, registro n. 236, *foglio n.* 85. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1970, n. **1106**.

Costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale « Domenico Cotugno », con sede in Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Considerato che l'Istituto nazionale per la previdenza sociale gestisce l'ospedale « Domenico Cotugno » di Bari;

Visto il decreto del medico provinciale di Bari in data 8 gennaio 1970, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « Domenico Cotugno » dell'I.N.P.S. di Bari è stato classificato ospedale specializzato regionale, a norma degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge n. 132;

Visto l'art. 57 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, in virtù del quale per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge stessa e la nomina del commissario per la provvisoria gestione, l'I.N.P.S. deve tenere una distinta gestione per le attività diverse da quelle ospedaliere;

Visti gli articoli 3, 5, 9 e 54 della legge medesima;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « Domenico Cotugno », con sede in Bari, di cui alle premesse, è costituito in ente ospedaliero.

Il patrimonio del nuovo ente è quello risultante dall'unita descrizione, che forma parte integrante del presente decreto.

Il medico provinciale di Bari, nel termine di due mesi dalla emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1970

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *dicembre* 1970
Atti del Governo, registro n. 239, *foglio n.* 36. — CARUSO

DESCRIZIONE DEL PATRIMONIO

Il patrimonio dell'ospedale « Domenico Cotugno » di Bari è costituito da:

a) *Immobili*:

complesso immobiliare sito nel comune di Bari, quale risulta dall'allegata tavola planimetrica (circoscritto con segno marcato), comprensivo dei terreni, contraddistinti in catasto dai seguenti numeri particellari e dei fabbricati in essi insistenti:

Nuovo catasto terreni - Foglio n. 108, particelle 32, 33, 34-parte, 35, 36, 37, 38, per un valore approssimativo complessivo di L. 4.163.000.000.

a) *Mobili*:

mobili e attrezzature come risultano dalla « Consistenza alla data del 31 dicembre 1969 del materiale di inventario in dotazione alla istituzione sanitaria dell'I.N.P.S. di Bari ».

Non esistono debiti e crediti rispettivamente a carico e a favore dell'ospedale, essendo questo privo di personalità giuridica e come tale rientrante nell'amministrazione centralizzata dell'I.N.P.S.

I debiti e i crediti derivanti dai rapporti giuridici relativi all'attività dell'ospedale ed esistenti alla data di pubblicazione del decreto di costituzione dell'ente ospedaliero fanno pertanto capo al detto istituto.

All'atto del trapasso della gestione al commissario di cui all'art. 5 della legge n. 132 del 1968, saranno determinate le attività e le passività che passano al nuovo ente.

Visto, *il Ministro*: MARIOTTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 1970, n. **1107**.

Costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale sanatoriale « Antonio Garbasso », con sede in Arezzo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Considerato che l'Istituto nazionale per la previdenza sociale gestisce l'ospedale sanatoriale « Antonio Garbasso » di Arezzo;

Visto il decreto del medico provinciale di Arezzo in data 24 gennaio 1970, con il quale, sentito il consiglio

provinciale di sanità, l'ospedale sanatoriale « Antonio Garbasso » è stato classificato ospedale specializzato provinciale a norma degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge n. 132;

Visto l'art. 57 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, in virtù del quale, per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge stessa e la nomina del commissario per la provvisoria gestione, l'I.N.P.S. deve tenere una distinta gestione per le attività diverse da quelle ospedaliere;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge medesima;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale sanatoriale « Antonio Garbasso », con sede in Arezzo, di cui alle premesse, è costituito in ente ospedaliero.

Il patrimonio del nuovo ente è quello risultante dall'unita descrizione, che forma parte integrante del presente decreto.

Il medico provinciale di Arezzo, nel termine di due mesi dalla emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1970

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *dicembre* 1970
Atti del Governo, registro n. 239, *foglio n.* 32. — GRECO

DESCRIZIONE DEL PATRIMONIO

Il patrimonio dell'ospedale « Antonio Garbasso » di Arezzo è costituito da:

a) *Immobili*:

Complesso immobiliare sito nel comune di Arezzo, quale risulta dall'allegata tavola planimetrica (circoscritto con segno marcato), comprensivo dei terreni, contraddistinti in catasto dai seguenti numeri particellari, e dei fabbricati in essi insistenti:

Nuovo catasto edilizio urbano - Foglio n. 108, particelle 87, 707, 735, 1241,

Nuovo catasto terreni - Foglio n. 108, particelle 79-parte, 80-parte,

per un valore approssimativo complessivo di L. 1.986.000.000.

b) *Mobili*:

Mobili e attrezzature come risultano dalla « Consistenza alla data del 31 dicembre 1969 del materiale di inventario in dotazione alla istituzione sanitaria dell'I.N.P.S. di Arezzo ».

Non esistono debiti e crediti rispettivamente a carico e a favore dell'ospedale, essendo questo privo di personalità giuridica e come tale rientrante nell'amministrazione centralizzata dell'I.N.P.S.

I debiti e i crediti derivanti dai rapporti giuridici relativi all'attività dell'ospedale ed esistenti alla data di pubblicazione del decreto di costituzione dell'ente ospedaliero fanno pertanto capo al detto istituto.

All'atto del trapasso della gestione al commissario di cui all'art. 5 della legge n. 132 del 1968, saranno determinate le attività e le passività che passano al nuovo ente.

Visto, *il Ministro*: MARIOTTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 1970, n. **1108.**

Costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale centro sanatoriale « M. Malpighi », con sede in Montecatone di Imola.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Considerato che l'Istituto nazionale per la previdenza sociale gestisce l'ospedale denominato centro sanatoriale « M. Malpighi » di Montecatone di Imola;

Visto il decreto del medico provinciale di Bologna, in data 23 giugno 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale denominato centro sanatoriale « M. Malpighi » di Montecatone di Imola, è stato classificato ospedale specializzato provinciale a norma degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge n. 132;

Visto l'art. 57 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, in virtù del quale, per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge stessa e la nomina del commissario per la provvisoria gestione, l'I.N.P.S. deve tenere una distinta gestione per le attività diverse da quelle ospedaliere;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge medesima;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale denominato centro sanatoriale « M. Malpighi », con sede in Montecatone di Imola (Bologna), di cui alle premesse, è costituito in ente ospedaliero.

Il patrimonio del nuovo ente è quello risultante dall'unita descrizione, che forma parte integrante del presente decreto.

Il medico provinciale di Bologna, nel termine di due mesi dalla emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1970

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *dicembre* 1970
Atti del Governo, registro n. 239, *foglio n.* 39. — CARUSO

DESCRIZIONE DEL PATRIMONIO

Il patrimonio dell'ospedale « Marcello Malpighi » di Imola (Bologna) è costituito da:

a) *Immobili*:

Complesso immobiliare sito in comune di Imola (località Montecatone), quale risulta dall'allegata tavola planimetrica (circoscritto con segno marcato), comprensivo dei terreni, contraddistinti in catasto dai seguenti numeri particellari, e dei fabbricati in essi insistenti:

Nuovo catasto edilizio urbano - Foglio n. 170, particelle 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,

Nuovo catasto edilizio urbano - Foglio n. 169, particelle 129, 94, 104, 105, 126, 127, 128, 131,

per un valore approssimativo complessivo di L. 4.980.000.000.

b) *Mobili*:

Mobili e attrezzature come risultano dalla « Consistenza alla data del 31 dicembre 1969 del materiale di inventario in dotazione alla istituzione sanitaria dell'I.N.P.S. di Imola ».

Non esistono debiti e crediti rispettivamente a carico e a favore dell'ospedale, essendo questo privo di personalità giuridica e come tale rientrante nell'amministrazione centralizzata dell'I.N.P.S.

I debiti e i crediti derivanti dai rapporti giuridici relativi all'attività dell'ospedale ed esistenti alla data di pubblicazione del decreto di costituzione dell'ente ospedaliero fanno pertanto capo al detto istituto.

All'atto del trapasso della gestione al commissario di cui all'art. 5 della legge n. 132 del 1968, saranno determinate le attività e le passività che passano al nuovo ente.

Visto, *il Ministro*: MARIOTTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 1970, n. **1109.**

Costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale « Centro traumatologico ortopedico », con sede in Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Considerato che l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro gestisce il « Centro traumatologico ortopedico » di Milano;

Visto il decreto del medico provinciale di Milano in data 29 gennaio 1970, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, il Centro traumatologico ortopedico dell'I.N.A.I.L. di Milano, è stato classificato ospedale specializzato provinciale, a norma degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge n. 132;

Visto l'art. 57 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, in virtù del quale, per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge stessa e la nomina del commissario per la provvisoria gestione, l'I.N.A.I.L. deve tenere una distinta gestione per le attività diverse da quelle ospedaliere;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge medesima;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale denominato « Centro traumatologico ortopedico », con sede in Milano, di cui alle premesse, è costituito in ente ospedaliero.

Il patrimonio del nuovo ente è quello risultante dall'unita descrizione, che forma parte integrante del presente decreto.

Il medico provinciale di Milano, nel termine di due mesi dalla emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1970

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *dicembre* 1970
Atti del Governo, registro n. 239, *foglio n.* 44. — CARUSO

DESCRIZIONE DEL PATRIMONIO

Centro traumatologico ortopedico di Milano

Il patrimonio dell'ente ospedaliero è costituito da:

Immobili situati nel comune di Milano, quali risultano dall'allegato estratto di mappa catastale, circoscritti con segno marcato, censiti al catasto rustico, al foglio n. 51, particelle numeri 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, per un valore approssimativo di L. 1.075.000.000.

Mobili, attrezzature e arredi, indicati negli allegati prospetti riassuntivi dell'inventario redatti al settembre 1969, per un valore approssimativo di L. 346.436.880.

Non esistono debiti e crediti rispettivamente a carico e a favore dell'ospedale, essendo questo privo di personalità giuridica e come tale rientrante nell'amministrazione centralizzata dell'I.N.P.S.

I debiti e i crediti derivanti dai rapporti giuridici relativi all'attività ospedaliera ed esistenti alla data di pubblicazione del decreto di costituzione dell'ente ospedaliero fanno capo all'I.N.A.I.L., essendo l'ospedale privo di personalità giuridica.

All'atto del trapasso della gestione al commissario di cui all'art. 5 della legge n. 132 del 1968, saranno determinate le attività e le passività facenti capo al nuovo ente.

Visto, *il Ministro*: MARIOTTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 1970, n. **1110.**

Costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale sanatoriale « La Bertagnetta », con sede in Vercelli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Considerato che l'Istituto nazionale per la previdenza sociale gestisce l'ospedale sanatoriale « La Bertagnetta » di Vercelli;

Visto il decreto del medico provinciale di Vercelli in data 10 gennaio 1970, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale sanatoriale « La Bertagnetta » di Vercelli, è stato classificato ospedale specializzato provinciale a norma degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge n. 132;

Visto l'art. 57 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, in virtù del quale, per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge stessa e la nomina del commissario per la provvisoria gestione, l'I.N.P.S. deve tenere una distinta gestione per le attività diverse da quelle ospedaliere;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge medesima;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale sanatoriale « La Bertagnetta », con sede in Vercelli, di cui alle premesse, è costituito in ente ospedaliero.

Il patrimonio del nuovo ente è quello risultante dall'unita descrizione, che forma parte integrante del presente decreto.

Il medico provinciale di Vercelli, nel termine di due mesi dalla emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1970

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1970
Atti del Governo, registro n. 239, foglio n. 54. — CARUSO

DESCRIZIONE DEL PATRIMONIO

Il patrimonio dell'ospedale dell'I.N.P.S. di Vercelli è costituito da:

a) *Immobili*:

complesso immobiliare sito nel comune di Vercelli (località La Bertagnetta), quale risulta dall'allegata tavola planimetrica (circoscritto con segno marcato), comprensivo dei terreni, contraddistinti in catasto dai seguenti numeri particellari e dei fabbricati in essi insistenti:

Nuovo catasto terreni - Foglio n. 74, particella 28-parte,

Nuovo catasto edilizio urbano - Foglio n. 74, particella 185, per un valore approssimativo complessivo di L. 1.437.000.000.

b) *Mobili*:

mobili e attrezzature come risultano dalla « Consistenza alla data del 31 dicembre 1969 del materiale di inventario in dotazione alla istituzione sanitaria dell'I.N.P.S. di Vercelli ».

Non esistono debiti e crediti rispettivamente a carico e a favore dell'ospedale, essendo questo privo di personalità giuridica e come tale rientrante nell'amministrazione centralizzata dell'I.N.P.S.

I debiti e i crediti derivanti dai rapporti giuridici relativi all'attività dell'ospedale ed esistenti alla data di pubblicazione del decreto di costituzione dell'ente ospedaliero fanno pertanto capo al detto istituto.

All'atto del trapasso della gestione al commissario di cui all'art. 5 della legge n. 132 del 1968, saranno determinate le attività e le passività che passano al nuovo ente.

Visto, *il Ministro*: MARIOTTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1970, n. **1111**.

Costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale sanatoriale « Madonna Dorotea da Vercelli », con sede in Bioglio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Considerato che l'Istituto nazionale per la previdenza sociale gestisce l'ospedale sanatoriale « Madonna Dorotea da Vercelli » di Bioglio;

Visto il decreto del medico provinciale di Vercelli in data 10 gennaio 1970, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale sanatoriale « Madonna Dorotea da Vercelli » di Bioglio, è stato classificato ospedale specializzato provinciale a norma degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge n. 132;

Visto l'art. 57 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, in virtù del quale, per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge stessa e la nomina del commissario per la provvisoria gestione, l'I.N.P.S. deve tenere una distinta gestione per le attività diverse da quelle ospedaliere;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge medesima;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale sanatoriale « Madonna Dorotea da Vercelli », con sede in Bioglio (Vercelli), di cui alle premesse, è costituito in ente ospedaliero.

Il patrimonio del nuovo ente è quello risultante dall'unita descrizione, che forma parte integrante del presente decreto.

Il medico provinciale di Vercelli, nel termine di due mesi dalla emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1970

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1970
Atti del Governo, registro n. 239, foglio n. 53. — CARUSO

DESCRIZIONE DEL PATRIMONIO

Il patrimonio dell'ospedale « Madonna Dorotea da Vercelli » di Bioglio (Vercelli) è costituito da:

a) *Immobili*:

complesso immobiliare sito nel comune di Bioglio quale risulta dall'allegata tavola planimetrica (circoscritto con segno marcato), comprensivo dei terreni, contraddistinti in catasto dai seguenti numeri particellari, e dei fabbricati in essi insistenti:

Nuovo catasto edilizio urbano - Foglio n. 9, particelle 155, 358, 359, 98, 355, 97, 360, 356,

Nuovo catasto terreni - Foglio n. 9, particelle 156, 154, 140; acquedotto, attraversante terreni di proprietà di terzi e dello stesso I.N.P.S., destinato ad alimentare l'ospedale e in parte terreni dell'I.N.P.S., quale risulta dalla stessa tavola planimetrica (indicato con segno tratteggiato); il tutto per un valore approssimativo complessivo di L. 991.000.000.

b) *Mobili*:

mobili e attrezzature come risultano dalla « Consistenza alla data del 31 dicembre 1969 del materiale di inventario in dotazione alla istituzione sanitaria dell'I.N.P.S. di Bioglio ».

Non esistono debiti e crediti rispettivamente a carico e a favore dell'ospedale essendo questo privo di personalità giuridica e come tale rientrante nell'amministrazione centralizzata dell'I.N.P.S.

I debiti e i crediti derivanti dai rapporti giuridici relativi all'attività dell'ospedale ed esistenti alla data di pubblicazione del decreto di costituzione dell'ente ospedaliero fanno pertanto capo al detto istituto.

All'atto del trapasso della gestione al commissario di cui all'art. 5 della legge n. 132 del 1968, saranno determinate le attività e le passività che passano al nuovo ente.

Visto, *il Ministro*: MARIOTTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1970, n. **1112.**

Costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale sanatoriale « Mondino de' Liuzzi », con sede in Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Considerato che l'Istituto nazionale per la previdenza sociale gestisce l'ospedale sanatoriale « Mondino de' Liuzzi » di Bologna;

Visto il decreto del medico provinciale di Bologna in data 23 giugno 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale sanatoriale « Mondino de' Liuzzi » di Bologna, è stato classificato ospedale specializzato provinciale a norma degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge n. 132;

Visto l'art. 57 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, in virtù del quale, per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge stessa e la nomina del commissario per la provvisoria gestione, l'I.N.P.S. deve tenere una distinta gestione per le attività diverse da quelle ospedaliere;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge medesima;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale sanatoriale « Mondino de' Liuzzi », con sede in Bologna, di cui alle premesse, è costituito in ente ospedaliero.

Il patrimonio del nuovo ente è quello risultante dall'unita descrizione, che forma parte integrante del presente decreto.

Il medico provinciale di Bologna, nel termine di due mesi dalla emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1970

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1970
Atti del Governo, registro n. 239, foglio n. 38. — CARUSO

DESCRIZIONE DEL PATRIMONIO

Il patrimonio dell'ospedale « Mondino de' Liuzzi » di Bologna è costituito da:

a) *Immobili*:

complesso immobiliare sito nel comune di Bologna quale risulta dall'allegata tavola planimetrica (circoscritto con segno marcato), comprensivo dei terreni, contraddistinti in catasto dai seguenti numeri particellari, e dei fabbricati in essi insistenti:

Nuovo catasto edilizio urbano - Foglio n. 151, particelle 59, 58, 75, 266, 267, 326,

Nuovo catasto terreni - Foglio n. 151, particella 273,
per un valore approssimativo complessivo di L. 1.820.000.000.

b) *Mobili*:

mobili e attrezzature come risultano dalla « Consistenza alla data del 31 dicembre 1969 del materiale di inventario in dotazione alla istituzione sanitaria dell'I.N.P.S. di Bologna ».

Non esistono debiti e crediti rispettivamente a carico e a favore dell'ospedale, essendo questo privo di personalità giuridica e come tale rientrante nell'amministrazione centralizzata dell'I.N.P.S.

I debiti e i crediti derivanti dai rapporti giuridici relativi all'attività dell'ospedale ed esistenti alla data di pubblicazione del decreto di costituzione dell'ente ospedaliero fanno pertanto capo al detto istituto.

All'atto del trapasso della gestione al commissario di cui all'art. 5 della legge n. 132 del 1968, saranno determinate le attività e le passività che passano al nuovo ente.

Visto, *il Ministro*: MARIOTTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1970, n. **1113.**

Costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale sanatoriale « A. Sclavo », con sede in Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Considerato che l'Istituto nazionale per la previdenza sociale gestisce l'ospedale sanatoriale « A. Sclavo » di Siena;

Visto il decreto del medico provinciale di Siena in data 20 marzo 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale sanatoriale « A. Sclavo » di Siena, è stato classificato ospedale specializzato provinciale a norma degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge n. 132;

Visto l'art. 57 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, in virtù del quale, per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge stessa e la nomina del commissario per la provvisoria gestione, l'I.N.P.S. deve tenere una distinta gestione per le attività diverse da quelle ospedaliere;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge medesima;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale sanatoriale « A. Sclavo », con sede in Siena, di cui alle premesse, è costituito in ente ospedaliero.

Il patrimonio del nuovo ente è quello risultante dall'unita descrizione, che forma parte integrante del presente decreto.

Il medico provinciale di Siena, nel termine di due mesi dall'emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1970

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1970
Atti del Governo, registro n. 239, foglio n. 49. — CARUSO

DESCRIZIONE DEL PATRIMONIO

Il patrimonio dell'ospedale « Achille Sclavo » di Siena è costituito da:

a) *Immobili*:

complesso immobiliare sito nel comune di Siena, quale risulta dall'allegata tavola planimetrica (circoscritto con segno marcato), comprensivo dei terreni, contraddistinti in catasto dai seguenti numeri particellari e dei fabbricati in essi insistenti:

Nuovo catasto terreni - Foglio n. 88, particelle 11-parte, 12-parte, 13, 14-parte, per un valore approssimativo complessivo di L. 1.460.000.000.

b) *Mobili*:

mobili e attrezzature come risultano dalla « Consistenza alla data del 31 dicembre 1969 del materiale di inventario in dotazione alla istituzione sanitaria dell'I.N.P.S. di Siena ».

Non esistono debiti e crediti rispettivamente a carico e a favore dell'ospedale, essendo questo privo di personalità giuridica e come tale rientrante nell'amministrazione centralizzata dell'I.N.P.S.

I debiti e i crediti derivanti dai rapporti giuridici relativi all'attività dell'ospedale ed esistenti alla data di pubblicazione del decreto di costituzione dell'ente ospedaliero fanno pertanto capo al detto istituto.

All'atto del trapasso della gestione al commissario di cui all'art. 5 della legge n. 132 del 1968, saranno determinate le attività e le passività che passano al nuovo ente.

Visto, *il Ministro*: MARIOTTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1970, n. **1114**.

Costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale sanatoriale « F. Busonera », con sede in Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Considerato che l'Istituto nazionale per la previdenza sociale gestisce l'ospedale sanatoriale « F. Busonera » di Padova;

Visto il decreto del medico provinciale di Padova in data 18 gennaio 1970, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale sanatoriale « F. Busonera » di Padova, è stato classificato ospedale specializzato provinciale a norma degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge n. 132;

Visto l'art. 57 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, in virtù del quale, per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge stessa e la nomina del commissario per la provvisoria gestione, l'I.N.P.S. deve tenere una distinta gestione per le attività diverse da quelle ospedaliere;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge medesima;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale sanatoriale « F. Busonera », con sede in Padova, di cui alle premesse, è costituito in ente ospedaliero.

Il patrimonio del nuovo ente è quello risultante dall'unita descrizione, che forma parte integrante del presente decreto.

Il medico provinciale di Padova, nel termine di due mesi dalla emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1970

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *dicembre* 1970
Atti del Governo, registro n. 239, *foglio n.* 46. — GRECO

DESCRIZIONE DEL PATRIMONIO

Il patrimonio dell'ospedale « Flavio Busonera » di Padova è costitutio da:

a) *Immobili*:

complesso immobiliare sito nel comune di Padova, quale risulta dall'allegata tavola planimetrica (circoscritto con segno marcato), comprensivo dei terreni, contraddistinti in catasto dai seguenti numeri particellari, e dei fabbricati in essi insistenti:

Nuovo catasto terreni - Foglio n. 1, particella 40-parte, per un valore approssimativo complessivo di L. 1.908.000.000.

b) *Mobili*:

mobili e attrezzature come risultano dalla « Consistenza alla data del 31 dicembre 1969 del materiale di inventario in dotazione alla istituzione sanitaria dell'I.N.P.S. di Padova ».

Non esistono debiti e crediti rispettivamente a carico e a favore dell'ospedale, essendo questo privo di personalità giuridica e come tale rientrante nell'amministrazione centralizzata dell'I.N.P.S.

I debiti e i crediti derivanti dai rapporti giuridici relativi all'attività dell'ospedale ed esistenti alla data di pubblicazione del decreto di costituzione dell'ente ospedaliero fanno pertanto capo al detto istituto.

All'atto del trapasso della gestione al commissario di cui all'art. 5 della legge n. 132 del 1968, saranno determinate le attività e le passività che passano al nuovo ente.

Visto, *il Ministro*: MARIOTTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1970, n. **1115**.

Costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale sanatoriale, con sede in Tresigallo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Considerato che l'Istituto nazionale per la previdenza sociale gestisce l'ospedale sanatoriale di Tresigallo;

Visto il decreto del medico provinciale di Ferrara in data 13 dicembre 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale sanatoriale di Tresigallo è stato classificato ospedale specializzato provinciale a norma degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge n. 132;

Visto l'art. 57 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, in virtù del quale, per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge stessa e la nomina del commissario per la provvisoria gestione, l'I.N.P.S. deve tenere una distinta gestione per le attività diverse da quelle ospedaliere;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge medesima;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale sanatoriale, con sede in Tresigallo (Ferrara), di cui alle premesse, è costituito in ente ospedaliero.

Il patrimonio del nuovo ente è quello risultante dall'unita descrizione, che forma parte integrante del presente decreto.

Il medico provinciale di Ferrara, nel termine di due mesi dalla emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1970

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1970
Atti del Governo, registro n. 239, foglio n. 42. — CARUSO

DESCRIZIONE DEL PATRIMONIO

Il patrimonio dell'ospedale dell'I.N.P.S. di Tresigallo (Ferrara) è costituito da:

a) *Immobili*:

complesso immobiliare sito nel comune di Tresigallo quale risulta dall'allegata tavola planimetrica (circoscritto con segno marcato), comprensivo dei terreni, contraddistinti in catasto dai seguenti numeri particellari, e dei fabbricati in essi insistenti:

Nuovo catasto terreni - Foglio 12, particelle 3-parte, 73-parte, 4, 5, 72, 71, per un valore approssimativo complessivo di lire 1.577.000.000.

b) *Mobili*:

mobili e attrezzature come risultano dalla « Consistenza alla data del 31 dicembre 1969 del materiale di inventario in dotazione alla istituzione sanitaria dell'I.N.P.S. di Tresigallo ».

Non esistono debiti e crediti rispettivamente a carico e a favore dell'ospedale, essendo questo privo di personalità giuridica e come tale rientrante nell'amministrazione centralizzata dell'I.N.P.S.

I debiti e i crediti derivanti dai rapporti giuridici relativi all'attività dell'ospedale ed esistenti alla data di pubblicazione del decreto di costituzione dell'ente ospedaliero fanno pertanto capo al detto istituto.

All'atto del trapasso della gestione al commissario di cui all'art. 5 della legge n. 132 del 1968, saranno determinate le attività e le passività che passano al nuovo ente.

Visto, *il Ministro*: MARIOTTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1970, n. **1116**.

Costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale sanatoriale « Falloppio », con sede in Galliera Veneta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Considerato che l'Istituto nazionale per la previdenza sociale gestisce l'ospedale sanatoriale « Falloppio » di Galliera Veneta;

Visto il decreto del medico provinciale di Padova in data 18 gennaio 1970, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale sanatoriale « Falloppio » di Galliera Veneta, è stato classificato ospedale specializzato provinciale a norma degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge n. 132;

Visto l'art. 57 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, in virtù del quale, per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge stessa, e la nomina del commissario per la provvisoria gestione, l'I.N.P.S. deve tenere una distinta gestione per le attività diverse da quelle ospedaliere;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge medesima;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale sanatoriale « Falloppio », con sede in Galliera Veneta (Padova), di cui alle premesse, è costituito in ente ospedaliero.

Il patrimonio del nuovo ente è quello risultante dall'unita descrizione, che forma parte integrante del presente decreto.

Il medico provinciale di Padova, nel termine di due mesi dall'emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1970

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1970
Atti del Governo, registro n. 239, foglio n. 47. — CARUSO

DESCRIZIONE DEL PATRIMONIO

Il patrimonio dell'ospedale « Gabriele Falloppio » di Galliera Veneta (Padova) è costituito da:

a) *Immobili*:

complesso immobiliare sito nel comune di Galliera Veneta, quale risulta dall'allegata tavola planimetrica (circoscritto con segno marcato), comprensivo dei terreni, contraddistinti in catasto dai seguenti numeri particellari, e dei fabbricati in essi insistenti:

Nuovo catasto edilizio urbano - Foglio n. 9, particelle 470-parte, 469-parte, 242-parte, 475-parte, 27-parte, 471-parte, 476-parte, 138-parte, 136, 137, 139, 135;

Nuovo catasto terreni - Foglio n. 9, particelle 472, 473, 474, per un valore approssimativo complessivo di L. 1.859.000.000.

b) *Mobili*:

mobili e attrezzature come risultano dalla « Consistenza alla data del 31 dicembre 1969 del materiale di inventario in dotazione alla istituzione sanitaria dell'I.N.P.S. di Galliera Veneta ».

Non esistono debiti e crediti rispettivamente a carico e a favore dell'ospedale, essendo questo privo di personalità giuridica e come tale rientrante nell'amministrazione centralizzata dell'I.N.P.S.

I debiti e i crediti derivanti dai rapporti giuridici relativi all'attività dell'ospedale ed esistenti alla data di pubblicazione del decreto di costituzione dell'ente ospedaliero fanno pertanto capo al detto istituto.

All'atto del trapasso della gestione al commissario di cui all'art. 5 della legge n. 132 del 1968, saranno determinate le attività e le passività che passano al nuovo ente.

Visto, *il Ministro*: MARIOTTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1970, n. **1117**.

Costituzione in ente ospedaliero dell'Istituto chirurgico ortopedico « G. Testa », con sede in Taranto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Considerato che l'Istituto nazionale per la previdenza sociale gestisce l'Istituto chirurgico ortopedico « G. Testa » di Taranto;

Visto il decreto del medico provinciale di Taranto in data 21 gennaio 1970, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'Istituto chirurgico ortopedico « G. Testa » di Taranto, è stato classificato ospedale specializzato regionale a norma degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge n. 132;

Visto l'art. 57 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, in virtù del quale, per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge stessa e la nomina del commissario per la provvisoria gestione, l'I.N.P.S. deve tenere una distinta gestione per le attività diverse da quelle ospedaliere;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge medesima;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale denominato Istituto chirurgico ortopedico « G. Testa », con sede in Taranto, è costituito in ente ospedaliero.

Il patrimonio del nuovo ente è quello risultante dall'unita descrizione, che forma parte integrante del presente decreto.

Il medico provinciale di Taranto, nel termine di due mesi dalla emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1970

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1970
Atti del Governo, registro n. 239, foglio n. 50. — CARUSO

DESCRIZIONE DEL PATRIMONIO

Il patrimonio dell'ospedale « Giuseppe Testa » di Taranto è costituito da:

a) *Immobili*:

complesso immobiliare sito nel comune di Taranto, quale risulta dall'allegata tavola planimetrica (circoscritto con segno marcato), comprensivo dei terreni, contraddistinti in catasto dai seguenti numeri particellari, e dei fabbricati in essi insistenti:

Nuovo catasto terreni - Foglio n. 197, particella 27-parte, per un valore approssimativo complessivo di L. 1.500.000.000.

b) *Mobili*:

mobili e attrezzature come risultano dalla « Consistenza alla data del 31 dicembre 1969 del materiale di inventario in dotazione alla istituzione sanitaria dell'I.N.P.S. di Taranto ».

Non esistono debiti e crediti rispettivamente a carico e a favore dell'ospedale, essendo questo privo di personalità giuridica e come tale rientrante nell'amministrazione centralizzata dell'I.N.P.S.

I debiti e i crediti derivanti dai rapporti giuridici relativi all'attività dell'ospedale ed esistenti alla data di pubblicazione del decreto di costituzione dell'ente ospedaliero fanno pertanto capo al detto istituto.

All'atto del trapasso della gestione al commissario di cui all'art. 5 della legge n. 132 del 1968, saranno determinate le attività e le passività che passano al nuovo ente.

Visto, *il Ministro*: MARIOTTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1970, n. **1118**.

Costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale « Luigi Pierantoni », con sede in Forlì-Vecchiazzano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Considerato che l'Istituto nazionale per la previdenza sociale gestisce il centro sanatoriale « Luigi Pierantoni » di Forlì-Vecchiazzano;

Visto il decreto del medico provinciale di Forlì in data 16 gennaio 1970, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, il centro sanatoriale « Luigi Pierantoni » di Forlì-Vecchiazzano, è stato classificato ospedale specializzato provinciale a norma degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge n. 132;

Visto l'art. 57 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, in virtù del quale, per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge stessa e la nomina del commissario per la provvisoria gestione, l'I.N.P.S. deve tenere una distinta gestione per le attività diverse da quelle ospedaliere;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge medesima;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « Luigi Pierantoni », con sede in Forlì-Vecchiazzano, di cui alle premesse, è costituito in ente ospedaliero.

Il patrimonio del nuovo ente è quello risultante dall'unita descrizione, che forma parte integrante del presente decreto.

Il medico provinciale di Forlì, nel termine di due mesi dalla emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1970

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1970
Atti del Governo, registro n. 239, foglio n. 43. — CARUSO

DESCRIZIONE DEL PATRIMONIO

Il patrimonio dell'ospedale « Luigi Pierantoni » di Forlì è costituito da:

a) *Immobili*:

complesso immobiliare sito nel comune di Forlì, quale risulta dall'allegata tavola planimetrica (circoscritto con segno marcato), comprensivo dei terreni, contraddistinti in catasto dai seguenti numeri particellari, e dei fabbricati in essi insistenti:

Nuovo catasto edilizio urbano - Foglio n. 216, particelle 27, 17, 13, 47, 51, 509, 506, 505, 504, 503, 508, per un valore approssimativo complessivo di L. 5.241.000.000.

b) *Mobili*:

mobili e attrezzature come risultano dalla « Consistenza alla data del 31 dicembre 1969 del materiale di inventario in dotazione alla istituzione sanitaria dell'I.N.P.S. di Forlì ».

Non esistono debiti e crediti rispettivamente a carico e a favore dell'ospedale, essendo questo privo di personalità giuridica e come tale rientrante nell'amministrazione centralizzata dell'I.N.P.S.

I debiti e i crediti derivanti dai rapporti giuridici relativi all'attività dell'ospedale ed esistenti alla data di pubblicazione del decreto di costituzione dell'ente ospedaliero fanno pertanto capo al detto istituto.

All'atto del trapasso della gestione al commissario di cui all'art. 5 della legge n. 132 del 1968, saranno determinate le attività e le passività che passano al nuovo ente.

Visto, *il Ministro*: MARIOTTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 marzo 1970, n. **1119**.

Costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale sanatoriale « P. Grocco », con sede in Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Considerato che l'Istituto nazionale per la previdenza sociale gestisce l'ospedale sanatoriale « P. Grocco » di Perugia;

Visto il decreto del medico provinciale di Perugia in data 7 luglio 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale sanatoriale « P. Grocco » di Perugia, è stato classificato ospedale specializzato provinciale a norma degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge n. 132;

Visto l'art. 57 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, in virtù del quale, per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge stessa e la nomina del commissario per la provvisoria gestione, l'I.N.P.S. deve tenere una distinta gestione per le attività diverse da quelle ospedaliere;

Visti gli articoli 3, 5, 9 e 54 della legge medesima;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale sanatoriale « P. Grocco », con sede in Perugia, di cui alle premesse, è costituito in ente ospedaliero.

Il patrimonio del nuovo ente è quello risultante dall'unita descrizione, che forma parte integrante del presente decreto.

Il medico provinciale di Perugia, nel termine di due mesi dalla emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1970

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1970
Atti del Governo, registro n. 239, foglio n. 48. — CARUSO

DESCRIZIONE DEL PATRIMONIO

Il patrimonio dell'ospedale « Pietro Grocco » di Perugia è costituito da:

a) *Immobili*:

complesso immobiliare sito nel comune di Perugia, quale risulta dall'allegata tavola planimetrica (circoscritto con segno marcato), comprensivo dei terreni, contraddistinti in catasto dai seguenti numeri particellari, e dei fabbricati in essi insistenti:

Nuovo catasto terreni - Foglio n. 253, particelle 243, 253;
Nuovo catasto edilizio urbano - Foglio n. 253, particelle 252, 254,
per un valore approssimativo complessivo di L. 1.387.000.000.

b) *Mobili*:

mobili e attrezzature come risultano dalla « Consistenza alla data del 31 dicembre 1969 del materiale di inventario in dotazione alla istituzione sanitaria dell'I.N.P.S. di Perugia ».

Non esistono debiti e crediti rispettivamente a carico e a favore dell'ospedale, essendo questo privo di personalità giuridica e come tale rientrante nell'amministrazione centralizzata dell'I.N.P.S.

I debiti e i crediti derivanti dai rapporti giuridici relativi all'attività dell'ospedale ed esistenti alla data di pubblicazione del decreto di costituzione dell'ente ospedaliero fanno pertanto capo al detto istituto.

All'atto del trapasso della gestione al commissario di cui all'art. 5 della legge n. 132 del 1968, saranno determinate le attività e le passività che passano al nuovo ente.

Visto, *il Ministro*: MARIOTTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1970, n. **1120**.

Costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale sanatoriale « Giovanni da Procida », con sede in Salerno

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Considerato che l'Istituto nazionale per la previdenza sociale gestisce l'ospedale sanatoriale « Giovanni da Procida » di Salerno;

Visto il decreto del medico provinciale di Salerno in data 28 novembre 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale sanatoriale « Giovanni da Procida » di Salerno, è stato classificato ospedale specializzato provinciale;

Visti i verbali in data 9 giugno 1969, 1° luglio 1969, 22 luglio 1969, 12 settembre 1969, 22 settembre 1969 e 7 ottobre 1969 della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni che devono essere trasferiti al nuovo ente ospedaliero, ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visti gli articoli 3, 5, 54 e 57 della legge medesima;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale sanatoriale « Giovanni da Procida », con sede in Salerno, di cui alle premesse, è costituito in ente ospedaliero.

Il patrimonio dell'ente ospedaliero predetto è costituito da:

Immobili:

Complesso di beni immobili, siti nel comune di Salerno, destinati al ricovero e alla cura degli infermi, ed ai servizi attinenti:

Corpo principale di fabbrica, comprendente reparti di degenza su fronte a sud e tutti i servizi relativi su fronte nord, costituito da un edificio di tre piani e un attico;

Palazzina adibita ad ufficio amministrativo, ad archivio e a circolo ricreativo del personale, costituita da un pianoterra e da un primo piano;

Locale a pianoterra, costituito da un padiglione in muratura attualmente destinato a refettorio del personale;

Padiglione in muratura, ricoperto in lamiera, adibito a deposito di materiale;

Serbatoio per fornitura di acqua potabile che insiste su proprietà aliena, ed è adibito a servizio dell'ospedale;

Locale in muratura adibito a deposito di nafta;

Edificio di portineria;

Parco annesso.

Il complesso risulta identificato al catasto urbano del comune di Salerno come segue:

area scoperta, foglio n. 58, particella n. 193;

ospedale sanatoriale, partita n. 3074, foglio n. 58, particella n. 194.

Mobili:

Beni mobili, attrezzature, arredi, etc. specificatamente indicati nei verbali in data 12 settembre 1969, 22 settembre 1969 e 7 ottobre 1969 della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni da trasferire all'ente ospedaliero.

Il medico provinciale di Salerno, nel termine di due mesi dalla emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1970

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *luglio* 1970
Atti del Governo, registro n. 236, *foglio n.* 154. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1970, n. 1121.

Costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale sanatoriale « U. Maddalena », con sede in Rovigo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Considerato che l'Istituto nazionale per la previdenza sociale gestisce l'ospedale sanatoriale « U. Maddalena » di Rovigo;

Visto il decreto del medico provinciale di Rovigo in data 1° aprile 1970, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale sanatoriale « U. Maddalena » di Rovigo, è stato classificato ospedale specializzato provinciale a norma degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge n. 132;

Visto l'art. 57 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, in virtù del quale, per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge stessa e la nomina del commissario per la provvisoria gestione, l'I.N.P.S. deve tenere una distinta gestione per le attività diverse da quelle ospedaliere;

Visti gli articoli 3, 5, 9 e 54 della legge medesima:

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale sanatoriale « U. Maddalena », con sede in Rovigo, di cui alle premesse, è costituito in ente ospedaliero.

Il patrimonio del nuovo ente è quello risultante dall'unita descrizione, che forma parte integrante del presente decreto.

Il medico provinciale di Rovigo, nel termine di due mesi dalla emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *dicembre* 1970
Atti del Governo, registro n. 239, *foglio n.* 57. — CARUSO

DESCRIZIONE DEL PATRIMONIO

Il patrimonio dell'ospedale « Umberto Maddalena » di Rovigo è costituito da:

a) *Immobili*:

complesso immobiliare sito nel comune di Rovigo, quale risulta dall'allegata tavola planimetrica (circoscritto con segno marcato), comprensivo dei terreni, contraddistinti in catasto dai seguenti numeri particellari, e dei fabbricati in essi insistenti:

Nuovo catasto terreni - Foglio n. 10, particella 190-parte, per un valore approssimativo complessivo di L. 1.577.000.000.

b) *Mobili*:

mobili e attrezzature come risultano dalla « Consistenza alla data del 31 dicembre 1969 del materiale di inventario in dotazione alla istituzione sanitaria dell'I.N.P.S. di Rovigo ».

Non esistono debiti e crediti rispettivamente a carico e a favore dell'ospedale, essendo questo privo di personalità giuridica e come tale rientrante nell'amministrazione centralizzata dell'I.N.P.S.

I debiti e i crediti derivanti dai rapporti giuridici relativi all'attività dell'ospedale ed esistenti alla data di pubblicazione del decreto di costituzione dell'ente ospedaliero fanno pertanto capo al detto istituto.

All'atto del trapasso della gestione al commissario di cui all'art. 5 della legge n. 132 del 1968, saranno determinate le attività e le passività che passano al nuovo ente.

Visto, *il Ministro*: MARIOTTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1970, n. **1122.**

Costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale « Principessa Iolanda », con sede in Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Considerato che l'Associazione italiana della croce rossa gestisce l'ospedale « Principessa Iolanda » di Milano;

Visto il decreto del medico provinciale di Milano in data 16 marzo 1970, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « Principessa Iolanda » di Milano, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Visto l'art. 57 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, in virtù del quale, per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge stessa e la nomina del commissario per la provvisoria gestione, la C.R.I. deve tenere una distinta gestione per le attività diverse da quelle ospedaliere;

Visti gli articoli 3, 5, 9 e 54 della legge medesima;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « Principessa Iolanda », con sede in Milano, di cui alle premesse, è costituito in ente ospedaliero.

Il patrimonio del nuovo ente è quello risultante dall'unita descrizione, che forma parte integrante del presente decreto.

Il medico provinciale di Milano, nel termine di due mesi dalla emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1970
Atti del Governo, registro n. 239, *foglio n.* 56. — CARUSO

DESCRIZIONE DEL PATRIMONIO

Ospedale della Croce rossa italiana « Principessa Iolanda » di Milano

Il patrimonio dell'ente ospedaliero è costituito da:

Un fabbricato situato in Milano, via Sassi n. 4, quale risulta dalla allegata planimetria nella quale sono riportati gli estremi di mappa catastale, costituito da 5 piani fuori terra per una cubatura di circa mc. 20.690 e per una superficie coperta di circa mq. 3450.

Nella planimetria, comprendente anche altri immobili di proprietà della C.R.I., non soggetti al trasferimento all'ente ospedaliero, la parte afferente questo ultimo è contornata in giallo e costituita dai mappali 7630, 6235 e 2693.

Area a giardino, contornata in celeste sulla quale affacciano molte luci, di altri edifici di proprietà della C.R.I., che può essere asservita all'ospedale salvo però la costituzione di una servitù di passaggio a favore dei mappali 1629, 7641, 7642, a partire dall'ingresso di via Sassi.

Mobili, attrezzature ed arredi indicati negli allegati prospetti riassuntivi dell'inventario redatti il 31 dicembre 1969.

I debiti e crediti derivanti da rapporti giuridici relativi alla attività ospedaliera ed esistenti alla data di pubblicazione del decreto di costituzione dell'ente ospedaliero fanno capo alla C.R.I. essendo l'ospedale privo di personalità giuridica.

All'atto del trapasso della gestione al commissario di cui all'art. 5 della legge n. 132 del 1968 saranno determinate le attività e le passività facenti capo al nuovo ente.

Visto, *il Ministro*: MARIOTTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 1970, n. **1123.**

Costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale sanatoriale « Girolamo Fracastoro », con sede in Verona-Chievo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Considerato che l'Istituto nazionale per la previdenza sociale gestisce l'ospedale sanatoriale « Girolamo Fracastoro » di Verona-Chievo;

Visto il decreto del medico provinciale di Verona in data 13 maggio 1970, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale sanatoriale « Girolamo Fracastoro » di Verona-Chievo, è stato classificato ospedale specializzato provinciale a norma degli articoli 19, 20, 24 e 53 della citata legge n. 132;

Visto l'art. 57 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, in virtù del quale, per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge stessa e la nomina del commissario per la provvisoria gestione, l'I.N.P.S. deve tenere una distinta gestione per le attività diverse da quelle ospedaliere;

Visti gli articoli 3, 5, 9 e 54 della legge medesima;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale sanatoriale « Girolamo Fracastoro », con sede in Verona-Chievo, di cui alle premesse, è costituito in ente ospedaliero.

Il patrimonio del nuovo ente è quello risultante dall'unita descrizione, che forma parte integrante del presente decreto.

Il medico provinciale di Verona, nel termine di due mesi dalla emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 giugno 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1970
Atti del Governo, registro n. 239, foglio n. 58. — CARUSO

DESCRIZIONE DEL PATRIMONIO

Il patrimonio dell'ospedale « Girolamo Fracastoro » di Verona e costituito da:

a) *Immobili*:

complesso immobiliare sito nel comune di Verona (località Chievò), quale risulta dall'allegata tavola planimetrica (circoscritto con segno marcato), comprensivo dei terreni, contraddistinti in catasto dai seguenti numeri particellari, e dei fabbricati in essi insistenti:

Nuovo catasto terreni - Foglio n. 1, particelle 65-parte, 585-parte, 68-parte, 608-parte, 467, 586, 587, per un valore approssimativo complessivo di L. 2.021.000.000.

b) *Mobili*:

mobili e attrezzature come risultano dalla « Consistenza alla data del 31 dicembre 1969 del materiale di inventario in dotazione alla istituzione sanitaria dell'I.N.P.S. di Verona ».

Non esistono debiti e crediti rispettivamente a carico e a favore dell'ospedale, essendo questo privo di personalità giuridica e come tale rientrante nell'amministrazione centralizzata dell'I.N.P.S.

I debiti e i crediti derivanti dai rapporti giuridici relativi all'attività dell'ospedale ed esistenti alla data di pubblicazione del decreto di costituzione dell'ente ospedaliero fanno pertanto capo al detto istituto.

All'atto del trapasso della gestione al commissario di cui all'art. 5 della legge n. 132 del 1968, saranno determinate le attività e le passività che passano al nuovo ente.

Visto, *il Ministro*: MARIOTTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 1970, n. **1124**.

Costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale sanatoriale « A. Murri », con sede in Jesi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Considerato che l'Istituto nazionale per la previdenza sociale gestisce l'ospedale sanatoriale « A. Murri » di Jesi;

Visto il decreto del medico provinciale di Ancona in data 21 aprile 1970, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale sanatoriale « A. Murri » di Jesi, è stato classificato ospedale specializzato provinciale a norma degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge n. 132;

Visto l'art. 57 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, in virtù del quale, per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge stessa e la nomina del commissario per la provvisoria gestione, l'I.N.P.S. deve tenere una distinta gestione per le attività diverse da quelle ospedaliere;

Visti gli articoli 3, 5, 9 e 54 della legge medesima;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale sanatoriale « A. Murri », con sede in Jesi (Ancona), di cui alle premesse, è costituito in ente ospedaliero.

Il patrimonio del nuovo ente è quello risultante dall'unita descrizione, che forma parte integrante del presente decreto.

Il medico provinciale di Ancona, nel termine di due mesi dall'emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 giugno 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1970
Atti del Governo, registro n. 239, foglio n. 61. — CARUSO

DESCRIZIONE DEL PATRIMONIO

Il patrimonio dell'ospedale « Augusto Murri» di Jesi (Ancona) è costituito da:

a) *Immobili*:

complesso immobiliare sito nel comune di Jesi, quale risulta dall'allegata tavola planimetrica (circoscritto con segno marcato), comprensivo dei terreni, contraddistinti in catasto dai seguenti numeri particellari, e dei fabbricati in essi insistenti:

Nuovo catasto terreni - Foglio n. 11, particella 5-parte, per un valore approssimativo complessivo di L. 1.903.000.000.

b) *Mobili*:

mobili e attrezzature come risultano dalla « Consistenza alla data del 31 dicembre 1969 del materiale di inventario in dotazione alla istituzione sanitaria dell'I.N.P.S. di Jesi ».

Non esistono debiti e crediti rispettivamente a carico e a favore dell'ospedale, essendo questo privo di personalità giuridica e come tale rientrante nell'amministrazione centralizzata dell'I.N.P.S.

I debiti e i crediti derivanti dai rapporti giuridici relativi all'attività dell'ospedale ed esistenti alla data di pubblicazione del decreto di costituzione dell'ente ospedaliero fanno pertanto capo al detto istituto.

All'atto del trapasso della gestione al commissario di cui all'art. 5 della legge n. 132 del 1968, saranno determinate le attività e le passività che passano al nuovo ente.

Visto, *il Ministro*: MARIOTTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 1970, n. **1125**.

Costituzione dell'ente ospedaliero comprendente l'ospedale « Villaggio Sanatoriale », con sede in Sondalo e l'ospedale preventorio « Luigi Concetti », con sede in Sondrio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Considerato che l'Istituto nazionale per la previdenza sociale gestisce il « Villaggio Sanatoriale » di Sondalo ed il preventorio « Luigi Concetti » di Sondrio;

Visti i decreti del medico provinciale di Sondrio in data 20 marzo 1970, con i quali, sentito il consiglio pro-

vinciale di sanità, gli ospedali denominati « Villaggio Sanatoriale » di Sondalo e preventorio « Luigi Concetti » di Sondrio sono stati rispettivamente classificati ospedale regionale specializzato e ospedale di zona per lungodegenti a norma degli articoli 19, 20, 24, 25 e 54 della citata legge n. 132;

Visto l'art. 57 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, in virtù del quale, per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge stessa e la nomina del commissario per la provvisoria gestione, l'I.N.P.S. deve tenere una distinta gestione per le attività diverse da quelle ospedaliere;

Visti gli articoli 3, 5, 9 e 54 della legge medesima;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

E' costituito l'ente ospedaliero comprendente l'ospedale denominato « Villaggio Sanatoriale », con sede in Sondalo (Sondrio) e l'ospedale denominato preventorio « Luigi Concetti », con sede in Sondrio, di cui alle premesse.

Il patrimonio del nuovo ente è quello risultante dall'unita descrizione, che forma parte integrante del presente decreto.

Il medico provinciale di Sondrio, nel termine di due mesi dalla emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 giugno 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1970
Atti del Governo, registro n. 239, foglio n. 70. — CARUSO

DESCRIZIONE DEL PATRIMONIO

Il patrimonio dell'ospedale « Eugenio Morelli » di Sondalo e costituito da:

a) *Immobili*:

complesso immobiliare sito nel comune di Sondalo (Sondrio), quale risulta dall'allegata tavola planimetrica (circoscritto con segno marcato), comprensivo dei terreni, contraddistinti in catasto dai seguenti numeri particellari, e dei fabbricati in essi insistenti:

Nuovo catasto terreni - Foglio n. 15, particella 128,
Nuovo catasto terreni - Foglio n. 19, particella 1147,
Nuovo catasto terreni - Foglio n. 26, particelle 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 36, 80, 81,
Nuovo catasto terreni - Foglio n. 39, particella 159,
Nuovo catasto terreni - Foglio n. 40, particelle 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 144, 145, 146, 147, 54, 159, 156, 169,
Nuovo catasto terreni - Foglio n. 41, particella 307,
Nuovo catasto terreni - Foglio n. 52, particelle 476, 575, 576, 578, 579, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 580, 581.
Nuovo catasto terreni - Foglio n. 58, particella 878,
per un valore approssimativo complessivo di L. 23.669.000.000.

b) *Mobili*:

mobili e attrezzature come risultano dalla « Consistenza alla data del 31 dicembre 1969 del materiale di inventario in dotazione alla istituzione sanitaria dell'I.N.P.S. di Sondalo ».

Non esistono debiti e crediti rispettivamente a carico e a favore dell'ospedale, essendo questo privo di personalità giuridica e come tale rientrante nell'amministrazione centralizzata dell'I.N.P.S.

I debiti e i crediti derivanti dai rapporti giuridici relativi all'attività dell'ospedale ed esistenti alla data di pubblicazione del decreto di costituzione dell'ente ospedaliero fanno pertanto capo al detto istituto.

All'atto del trapasso della gestione al commissario di cui all'art. 5 della legge n. 132 del 1968, saranno determinate le attività e le passività che passano al nuovo ente.

Visto, *il Ministro*: MARIOTTI

DESCRIZIONE DEL PATRIMONIO

Il patrimonio dell'ospedale « Luigi Concetti » di Sondrio è costituito da:

a) *Immobili*:

complesso immobiliare sito nel comune di Sondrio, quale risulta dall'allegata tavola planimetrica (circoscritto con segno marcato), comprensivo dei terreni, contraddistinti in catasto dai seguenti numeri particellari, e dei fabbricati in essi insistenti:

Nuovo catasto edilizio urbano - Foglio n. 35, particelle 95, 199, 200, 213, 214, 215, 256, per un valore approssimativo complessivo di L. 1.516.000.000.

b) *Mobili*:

mobili e attrezzature come risultano dalla « Consistenza alla data del 31 dicembre 1969 del materiale di inventario in dotazione alla istituzione sanitaria dell'I.N.P.S. di Sondrio ».

Non esistono debiti e crediti rispettivamente a carico e a favore dell'ospedale, essendo questo privo di personalità giuridica e come tale rientrante nell'amministrazione centralizzata dell'I.N.P.S.

I debiti e i crediti derivanti dai rapporti giuridici relativi all'attività dell'ospedale ed esistenti alla data di pubblicazione del decreto di costituzione dell'ente ospedaliero fanno pertanto capo al detto istituto.

All'atto del trapasso della gestione al commissario di cui all'art. 5 della legge n. 132 del 1968, saranno determinate le attività e le passività che passano al nuovo ente.

Visto, *il Ministro*: MARIOTTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 1970, n. **1126**.

Costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale sanatoriale « Achille De Giovanni », con sede in Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Considerato che l'Istituto nazionale per la previdenza sociale gestisce l'ospedale sanatoriale « Achille De Giovanni » di Venezia;

Visto il decreto del medico provinciale di Venezia in data 28 aprile 1970, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale sanatoriale « Achille De Giovanni » di Venezia, è stato classificato ospedale specializzato regionale a norma degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge n. 132;

Visto l'art. 57 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, in virtù del quale, per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge stessa e la nomina del commissario per la provvisoria gestione, l'I.N.P.S. deve tenere una distinta gestione per le attività diverse da quelle ospedaliere;

Visti gli articoli 3, 5, 9 e 57 della legge medesima;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale sanatoriale « Achille De Giovanni », con sede in Venezia, di cui alle premesse, è costituito in ente ospedaliero.

Il patrimonio del nuovo ente è quello risultante dall'unita descrizione, che forma parte integrante del presente decreto.

Il medico provinciale di Venezia, nel termine di due mesi dalla emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 giugno 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1970
Atti del Governo, registro n. 239, foglio n. 59. — CARUSO

DESCRIZIONE DEL PATRIMONIO

Il patrimonio dell'ospedale « Achille De Giovanni » di Venezia è costituito da:

a) *Immobili*:

complesso immobiliare sito nel comune di Venezia (località Saccasessola), quale risulta dalla allegata tavola planimetrica (circoscritto con segno marcato), comprensivo dei terreni, contraddistinti in catasto dai seguenti numeri particellari, e dei fabbricati in essi inesistenti;

Nuovo catasto terreni - Foglio n. 34, particelle 18-parte, 29-parte, 32-parte, per un valore approssimativo di L. 3.087.000.000.

b) *Mobili*:

mobili e attrezzature come risultano dalla « Consistenza alla data del 31 dicembre 1969 del materiale di inventario in dotazione alla istituzione sanitaria dell'I.N.P.S. di Venezia ».

Non esistono debiti e crediti rispettivamente a carico e a favore dell'ospedale, essendo questo privo di personalità giuridica e come tale rientrante nell'amministrazione centralizzata dell'I.N.P.S.

I debiti e i crediti derivanti dai rapporti giuridici relativi all'attività dell'ospedale ed esistenti alla data di pubblicazione del decreto di costituzione dell'ente ospedaliero fanno pertanto capo al detto istituto.

All'atto del trapasso della gestione al commissario di cui all'art. 5 della legge n. 132 del 1968, saranno determinate le attività e le passività che passano al nuovo ente.

Visto, *il Ministro*: MARIOTTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 giugno 1970, n. **1127**.

Costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale preventorio « Cesare Braico », con sede in Brindisi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Considerato che l'Istituto nazionale per la previdenza sociale gestisce il preventorio « Cesare Braico » di Brindisi;

Visto il decreto del medico provinciale di Brindisi in data 20 aprile 1970, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, il preventorio « Cesare Braico » di Brindisi, è stato classificato ospedale specializzato provinciale a norma degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge n. 132;

Visto l'art. 57 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, in virtù del quale, per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge stessa e la nomina del commissario per la provvisoria gestione, l'I.N.P.S. deve tenere una distinta gestione per le attività diverse da quelle ospedaliere;

Visti gli articoli 3, 5, 9 e 54 della legge medesima;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale denominato preventorio « Cesare Braico », con sede in Brindisi, di cui alle premesse, è costituito in ente ospedaliero.

Il patrimonio del nuovo ente è quello risultante dall'unita descrizione, che forma parte integrante del presente decreto.

Il medico provinciale di Brindisi, nel termine di due mesi dalla emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1970
Atti del Governo, registro n. 239, foglio n. 66. — CARUSO

DESCRIZIONE DEL PATRIMONIO

Il patrimonio dell'ospedale « Cesare Braico » di Brindisi è costituito da:

a) *Immobili*:

complesso immobiliare sito nel comune di Brindisi, quale risulta dall'allegata tavola planimetrica (circoscritto con segno marcato), comprensivo dei terreni, contraddistinti in catasto dai seguenti numeri particellari, e dei fabbricati in essi insistenti:

Nuovo catasto terreni - Foglio n. 51, particella 32-parte, per un valore approssimativo complessivo di L. 1.974.000.000.

b) *Mobili*:

mobili e attrezzature come risultano dalla « Consistenza alla data del 31 dicembre 1969 del materiale di inventario in dotazione alla istituzione sanitaria dell'I.N.P.S. di Brindisi ».

Non esistono debiti e crediti rispettivamente a carico e a favore dell'ospedale, essendo questo privo di personalità giuridica e come tale rientrante nell'amministrazione centralizzata dell'I.N.P.S.

I debiti e i crediti derivanti dai rapporti giuridici relativi all'attività dell'ospedale ed esistenti alla data di pubblicazione del decreto di costituzione dell'ente ospedaliero fanno pertanto capo al detto istituto.

All'atto del trapasso della gestione al commissario di cui all'art. 5 della legge n. 132 del 1968, saranno determinate le attività e le passività che passano al nuovo ente.

Visto, *il Ministro*: MARIOTTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 1970, n. **1128.**

Costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale « Colonnello D'Avanzo », con sede in Foggia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Considerato che l'Istituto nazionale per la previdenza sociale gestisce l'ospedale « Colonnello D'Avanzo » di Foggia;

Visto il decreto del medico provinciale di Foggia in data 26 maggio 1970, con il quale l'ospedale « Colonnello D'Avanzo » di Foggia, è stato classificato ospedale specializzato provinciale a norma degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge n. 132;

Visto l'art. 57 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, in virtù del quale, per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge stessa e la nomina del commissario per la provvisoria gestione, l'I.N.P.S. deve tenere una distinta gestione per le attività diverse da quelle ospedaliere;

Visti gli articoli 3, 5, 9 e 54 della legge medesima;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « Colonnello D'Avanzo », con sede in Foggia, di cui alle premesse, è costituito in ente ospedaliero.

Il patrimonio del nuovo ente è quello risultante dall'unita descrizione, che forma parte integrante del presente decreto.

Il medico provinciale di Foggia, nel termine di due mesi dalla emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1970
Atti del Governo, registro n. 239, foglio n. 62. — CARUSO

DESCRIZIONE DEL PATRIMONIO

Il patrimonio dell'ospedale « Colonnello D'Avanzo» di Foggia è costituito da:

a) *Immobili*:

complesso immobiliare sito nel comune di Foggia, quale risulta dall'allegata tavola planimetrica (circoscritto con segno marcato), comprensivo dei terreni, contraddistinti in catasto dai seguenti numeri particellari, e dei fabbricati in essi insistenti:

Nuovo catasto terreni Foglio n. 94, particella 26, per un valore approssimativo complessivo di L. 2.175.000.000.

b) *Mobili*:

mobili e attrezzature come risultano dalla « Consistenza alla data del 31 dicembre 1969, del materiale di inventario in dotazione alla istituzione sanitaria dell'I.N.P.S. di Foggia ».

Non esistono debiti e crediti rispettivamente a carico e a favore dell'ospedale, essendo questo privo di personalità giuridica e come tale rientrante nell'amministrazione centralizzata dell'I.N.P.S.

I debiti e i crediti derivanti dai rapporti giuridici relativi all'attività dell'ospedale ed esistenti alla data di pubblicazione del decreto di costituzione dell'ente ospedaliero fanno pertanto capo al detto istituto.

All'atto del trapasso della gestione al commissario di cui all'art. 5 della legge n. 132 del 1968, saranno determinate le attività e le passività che passano al nuovo ente.

Visto, *il Ministro*: MARIOTTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1970, n. **1129.**

Costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale sanatoriale « Gaspare Aselli », con sede in Cremona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Considerato che l'Istituto nazionale per la previdenza sociale gestisce l'ospedale sanatoriale « Gaspare Aselli » di Cremona;

Visto il decreto del medico provinciale di Cremona in data 5 maggio 1970, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale sanatoriale « Gaspare Aselli » di Cremona, è stato classificato ospedale provinciale per lungodegenti a norma degli articoli 19, 20, 25 e 54 della citata legge n. 132;

Visto l'art. 57 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, in virtù del quale, per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge stessa e la nomina del commissario per la provvisoria gestione, l'I.N.P.S. deve tenere una distinta gestione per le attività diverse da quelle ospedaliere;

Visti gli articoli 3, 5, 9 e 54 della legge medesima;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale sanatoriale « Gaspare Aselli », con sede in Cremona, di cui alle premesse, è costituito in ente ospedaliero.

Il patrimonio del nuovo ente è quello risultante dall'unita descrizione, che forma parte integrante del presente decreto.

Il medico provinciale di Cremona, nel termine di due mesi dalla emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1970
Atti del Governo, registro n. 239, foglio n. 64. — CARUSO

DESCRIZIONE DEL PATRIMONIO

Il patrimonio dell'ospedale « Gaspare Aselli » di Cremona è costituito da:

a) *Immobili*:

complesso immobiliare sito nel comune di Cremona, quale risulta dall'allegata tavola planimetrica (circoscritta con segno marcato), comprensivo dei terreni, dei fabbricati in essi insistenti:

Nuovo catasto terreni - Foglio n. 67, particelle 87, 88, 89, 91, 92, 95, per un valore approssimativo complessivo di lire 1.775.000.000.

b) *Mobili*:

mobili e attrezzature come risultano dalla « Consistenza alla data del 31 dicembre 1969 del materiale di inventario in dotazione alla istituzione sanitaria dell'I.N.P.S. di Cremona ».

Non esistono debiti e crediti rispettivamente a carico e a favore dell'ospedale, essendo questo privo di personalità giuridica e come tale rientrante nell'amministrazione centralizzata dell'I.N.P.S.

I debiti e i crediti derivanti dai rapporti giuridici relativi all'attività dell'ospedale ed esistenti alla data di pubblicazione del decreto di costituzione dell'ente ospedaliero fanno pertanto capo al detto istituto.

All'atto del trapasso della gestione al commissario di cui all'art. 5 della legge n. 132 del 1968, saranno determinate le attività e le passività che passano al nuovo ente.

Visto, *il Ministro*: MARIOTTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1970, n. **1130**.

Costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale sanatoriale « Antonio Galateo », con sede in Lecce.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Considerato che l'Istituto nazionale per la previdenza sociale gestisce l'ospedale sanatoriale « Antonio Galateo » di Lecce;

Visto il decreto del medico provinciale di Lecce in data 26 maggio 1970, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale sanatoriale « Antonio Galateo » di Lecce, è stato classificato ospedale specializzato provinciale a norma degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge n. 132;

Visto l'art. 57 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, in virtù del quale, per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge stessa e la nomina del commissario per la provvisoria gestione, l'I.N.P.S. deve tenere una distinta gestione per le attività diverse da quelle ospedaliere;

Visti gli articoli 3, 5, 9 e 54 della legge medesima;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale sanatoriale « Antonio Galateo », con sede in Lecce, di cui alle premesse, è costituito in ente ospedaliero.

Il patrimonio del nuovo ente è quello risultante dall'unita descrizione, che forma parte integrante del presente decreto.

Il medico provinciale di Lecce, nel termine di due mesi dalla emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1970
Atti del Governo, registro n. 239, foglio n. 63. — CARUSO

DESCRIZIONE DEL PATRIMONIO

Il patrimonio dell'ospedale « Antonio Galateo » di Lecce è costituito da:

a) *Immobili*:

complesso immobiliare sito nel comune di Lecce, quale risulta dall'allegata tavola planimetrica (circoscritto con segno marcato), comprensivo dei terreni, contraddistinti in catasto dai seguenti numeri particellari, e dei fabbricati in essi insistenti:

Nuovo catasto terreni - Foglio n. 240, particella 62-parte, per un valore approssimativo complessivo di L. 1.683.000.000.

b) *Mobili*:

mobili e attrezzature come risultano dalla « Consistenza alla data del 31 dicembre 1969 del materiale di inventario in dotazione alla istituzione sanitaria dell'I.N.P.S. di Lecce ».

Non esistono debiti e crediti rispettivamente a carico e a favore dell'ospedale, essendo questo privo di personalità giuridica e come tale rientrante nell'amministrazione centralizzata dell'I.N.P.S.

I debiti e i crediti derivanti dai rapporti giuridici relativi all'attività dell'ospedale ed esistenti alla data di pubblicazione del decreto di costituzione dell'ente ospedaliero fanno pertanto capo al detto istituto.

All'atto del trapasso della gestione al commissario di cui all'art. 5 della legge n. 132 del 1968, saranno determinate le attività e le passività che passano al nuovo ente.

Visto, *il Ministro*: MARIOTTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1970, n. **1131**.

Costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale sanatoriale « Bizzozero », con sede in Busto Arsizio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Considerato che l'Istituto nazionale per la previdenza sociale gestisce l'ospedale sanatoriale « Bizzozero » di Busto Arsizio;

Visto il decreto del medico provinciale di Varese in data 26 maggio 1970, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « Bizzozero » di Busto Arsizio, è stato classificato ospedale specializzato provinciale a norma degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge n. 132;

Visto l'art. 57 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, in virtù del quale, per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge stessa e la nomina del commissario per la provvisoria gestione, l'I.N.P.S. deve tenere una distinta gestione per le attività diverse da quelle ospedaliere;

Visti gli articoli 3, 5, 9 e 54 della legge medesima;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale sanatoriale « Bizzozero », con sede in Busto Arsizio (Varese), di cui alle premesse, è costituito in ente ospedaliero.

Il patrimonio del nuovo ente è quello risultante dall'unita descrizione, che forma parte integrante del presente decreto.

Il medico provinciale di Varese, nel termine di due mesi dalla emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1970
Atti del Governo, registro n. 239, *foglio n.* 65. — CARUSO

DESCRIZIONE DEL PATRIMONIO

Il patrimonio dell'ospedale dell'I.N.P.S. di Busto Arsizio (Varese) è costituito da:

a) *Immobili*:

complesso immobiliare sito nel comune di Busto Arsizio, quale risulta dall'allegata tavola planimetrica (circoscritto con segno marcato), comprensivo dei terreni, contraddistinti in catasto dai seguenti numeri particellari e dei fabbricati in essi insistenti:

Nuovo catasto terreni - Foglio n. 9, particelle 1386, 15457, 15456, 15454, 15455, 8935, per un valore approssimativo complessivo di L. 1.831.000.000.

b) *Mobili*:

mobili e attrezzature come risultano dalla « Consistenza alla data del 31 dicembre 1969 del materiale di inventario in dotazione alla istituzione sanitaria dell'I.N.P.S. di Busto Arsizio ».

Non esistono debiti e crediti rispettivamente a carico e a favore dell'ospedale, essendo questo privo di personalità giuridica e come tale rientrante nell'amministrazione centralizzata dell'I.N.P.S.

I debiti e i crediti derivanti dai rapporti giuridici relativi all'attività dell'ospedale ed esistenti alla data di pubblicazione del decreto di costituzione dell'ente ospedaliero fanno pertanto capo al detto istituto.

All'atto del trapasso della gestione al commissario di cui all'art. 5 della legge n. 132 del 1968, saranno determinate le attività e le passività che passano al nuovo ente.

Visto, *il Ministro*: MARIOTTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 1970, n. **1132**.

Costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale sanatoriale « E. Maragliano », con sede in Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Considerato che l'Istituto nazionale per la previdenza sociale gestisce l'ospedale sanatoriale « E. Maragliano » di Genova;

Visto il decreto del medico provinciale di Genova in data 19 giugno 1970, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale sanatoriale « E. Maragliano » di Genova, è stato classificato ospedale specializzato regionale a norma degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge n. 132;

Visto l'art. 57 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, in virtù del quale, per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge stessa e la nomina del commissario per la provvisoria gestione, l'I.N.P.S. deve tenere una distinta gestione per le attività diverse da quelle ospedaliere;

Visti gli articoli 3, 5, 9 e 54 della legge medesima;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale sanatoriale « E. Maragliano », con sede in Genova, di cui alle premesse, è costituito in ente ospedaliero.

Il patrimonio del nuovo ente è quello risultante dall'unita descrizione, che forma parte integrante del presente decreto.

Il medico provinciale di Genova, nel termine di due mesi dalla emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 luglio 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1970
Atti del Governo, registro n. 239, *foglio n.* 68. — CARUSO

DESCRIZIONE DEL PATRIMONIO

Il patrimonio dell'ospedale « Edoardo Maragliano » di Genova è costituito da:

a) *Immobili*:

complesso immobiliare sito nel comune di Genova quale risulta dall'allegata tavola planimetrica (circoscritto con segno marcato), comprensivo dei terreni, contraddistinti in catasto dai seguenti numeri particellari, e dei fabbricati in essi insistenti:

Nuovo catasto terreni - Foglio n. 55, particelle 185, 179, 180, 187, per un valore approssimativo complessivo di L. 2.851.000.000.

b) *Mobili*:

mobili e attrezzature come risultano dalla « Consistenza alla data del 31 dicembre 1969 del materiale in inventario in dotazione alla istituzione sanitaria dell'I.N.P.S. di Genova ».

Non esistono debiti e crediti rispettivamente a carico e a favore dell'ospedale, essendo questo privo di personalità giuridica e come tale rientrante nell'amministrazione centralizzata dell'I.N.P.S.

I debiti e i crediti derivanti dai rapporti giuridici relativi all'attività dell'ospedale ed esistenti alla data di pubblicazione del decreto di costituzione dell'ente ospedaliero fanno pertanto capo al detto istituto.

All'atto del trapasso della gestione al commissario di cui all'art. 5 della legge n. 132 del 1968, saranno determinate le attività e le passività che passano al nuovo ente.

Visto, *il Ministro*: MARIOTTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 1970, n. **1133.**

Costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale centro sanatoriale « G. F. Novaro », con sede in Costarainera.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Considerato che l'Istituto nazionale per la previdenza sociale gestisce il centro sanatoriale « G. F. Novaro » di Costarainera;

Visto il decreto del medico provinciale di Imperia in data 25 maggio 1970, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale denominato centro sanatoriale « G. F. Novaro » di Costarainera, è stato classificato ospedale specializzato regionale a norma degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge n. 132;

Visto l'art. 57 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, in virtù del quale, per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge stessa, e la nomina del commissario per la provvisoria gestione, l'I.N.P.S. deve tenere una distinta gestione per le attività diverse da quelle ospedaliere;

Visti gli articoli 3, 5, 9 e 54 della legge medesima;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale denominato centro sanatoriale « G. F. Novaro », con sede in Costarainera (Imperia), di cui alle premesse, è costituito in ente ospedaliero.

Il patrimonio del nuovo ente è quello risultante dall'unita descrizione, che forma parte integrante del presente decreto.

Il medico provinciale di Imperia, nel termine di due mesi dalla emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 luglio 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1970
Atti del Governo, registro n. 239, *foglio n.* 67. — CARUSO

DESCRIZIONE DEL PATRIMONIO

Il patrimonio dell'ospedale « Giacomo Filippo Novaro » di Costarainera (Imperia) è costituito da:

a) *Immobili*:

complesso immobiliare sito nel comune di Costarainera, quale risulta dall'allegata tavola planimetrica (circoscritto con segno marcato), comprensivo dei terreni, contraddistinti in catasto dai seguenti numeri particellari, e dei fabbricati in essi insistenti:

Nuovo catasto edilizio urbano - Foglio n. 6, particelle 161, 252,

Nuovo catasto edilizio urbano - Foglio n. 7, particella 255,

Nuovo catasto terreni - Foglio n. 6, particelle 165, 327, 328, 254, 253,

Nuovo catasto terreni - Foglio n. 7, particella 352,

per un valore approssimativo complessivo di L. 2.538.000.000.

b) *Mobili*:

mobili e attrezzature come risultano dalla « Consistenza alla data del 31 dicembre 1969 del materiale di inventario in dotazione alla istituzione sanitaria dell'I.N.P.S. di Costarainera ».

Non esistono debiti e crediti rispettivamente a carico e a favore dell'ospedale, essendo questo privo di personalità giuridica e come tale rientrante nell'amministrazione centralizzata dell'I.N.P.S.

I debiti e i crediti derivanti dai rapporti giuridici relativi all'attività dell'ospedale ed esistenti alla data di pubblicazione del decreto di costituzione dell'ente ospedaliero fanno pertanto capo al detto istituto.

All'atto del trapasso della gestione al commissario di cui all'art. 5 della legge n. 132 del 1968, saranno determinate le attività e le passività che passano al nuovo ente.

Visto, *il Ministro*: MARIOTTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 luglio 1970, n. **1134.**

Costituzione dell'ente ospedaliero comprendente il « Sanatorio G. B. Grassi », con sede in Como ed il « Preventorio Vigilato », con sede in Longone al Segrino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri è sull'assistenza ospedaliera;

Considerato che l'Istituto nazionale per la previdenza sociale gestisce il « Sanatorio G. B. Grassi », di Como ed il « Preventorio Vigilato », di Longone al Segrino;

Visti i decreti del medico provinciale di Como in data 23 maggio 1970, con i quali, sentito il consiglio provinciale di sanità, il « Sanatorio G. B. Grassi » di Como, è stato classificato ospedale di zona per lungodegenti ed il « Preventorio Vigilato » di Longone al Segrino, è stato classificato ospedale di zona per lungodegenti e convalescenti, a norma degli articoli 19, 20, 25 e 54 della citata legge n. 132;

Visto l'art. 57 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, in virtù del quale, per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge stessa e la nomina del commissario per la provvisoria gestione, l'I.N.P.S. deve tenere una distinta gestione per le attività diverse da quelle ospedaliere;

Visti gli articoli 3, 5, 9 e 54 della legge medesima;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

E' costituito l'ente ospedaliero comprendente il « Sanatorio G. B. Grassi », con sede in Como ed il « Preventorio Vigilato », con sede in Longone al Segrino (Como), di cui alle premesse.

Il patrimonio del nuovo ente è quello risultante dall'unita descrizione, che forma parte integrante del presente decreto.

Il medico provinciale di Como, nel termine di due mesi dalla emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 luglio 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1970
Atti del Governo, registro n. 239, foglio n. 70. — CARUSO

DESCRIZIONE DEL PATRIMONIO

Il patrimonio dell'ospedale « Giovanni Battista Grassi » di Como è costituito da:

a) *Immobili*:

complesso immobiliare sito nel comune di Como (località Cameriata), quale risulta dall'allegata tavola planimetrica (circoscritto con segno marcato), comprensivo dei terreni, contraddistinti in catasto dai seguenti numeri particellari, e dei fabbricati in essi insistenti:

Nuovo catasto terreni - Foglio n. 10, particelle 3747, 2429, 3749, 3750, 3751, 187-parte, 189, 244, 3743,

Nuovo catasto edilizio urbano - Foglio n. 10, particelle 2802, 3745, 3744, 3748,
per un valore approssimativo complessivo di L. 1.864.000.000.

b) *Mobili*:

mobili e attrezzature come risultano dalla « Consistenza alla data del 31 dicembre 1969 del materiale di inventario in dotazione alla istituzione sanitaria dell'I.N.P.S. di Como »

Non esistono debiti e crediti rispettivamente a carico e a favore dell'ospedale, essendo questo privo di personalità giuridica e come tale rientrante nell'amministrazione centralizzata dell'I.N.P.S.

I debiti e i crediti derivanti dai rapporti giuridici relativi all'attività dell'ospedale ed esistenti alla data di pubblicazione del decreto di costituzione dell'ente ospedaliero fanno pertanto capo al detto istituto.

All'atto del trapasso della gestione al commissario di cui all'art. 5 della legge n. 132 del 1968, saranno determinate le attività e le passività che passano al nuovo ente.

Visto, *il Ministro*: MARIOTTI

DESCRIZIONE DEL PATRIMONIO

Il patrimonio dell'ospedale « Camillo Golgi » di Beldosso Longone al Segrino (Como) è costituito da:

a) *Immobili*:

complesso immobiliare sito nei comuni di Longone al Segrino e di Penzano, quale risulta dalla allegata tavola planimetrica (circoscritto con segno marcato), comprensivo dei terreni, contraddistinti in catasto dai seguenti numeri particellari, e dei fabbricati in essi insistenti:

Nuovo catasto terreni del comune censuario di Longone al Segrino:

Foglio 4-5, particelle 362-parte, 363-parte, 162-parte, 426-parte, 695-parte, 696-parte, 694-parte, 364, 365, 366, 427, 428; 429, 434, 433, 325, 161, 430, 432, 431,

Nuovo catasto terreni del comune censuario di Penzano, sezione Galliano:

Foglio 4-5, particelle 130, 184, 131, 186, 187, 188, 207, 224, 189, 190, 191, 192, 198, 193, 194, 196, 195, 200, 201, 231.
per un valore approssimativo complessivo di L. 3.606.000.000.

b) *Mobili*:

mobili e attrezzature come risultano dalla « Consistenza alla data del 31 dicembre 1969 del materiale di inventario in dotazione alla istituzione sanitaria dell'I.N.P.S. di Longone al Segrino ».

Non esistono debiti e crediti rispettivamente a carico e a favore dell'ospedale, essendo questo privo di personalità giuridica e come tale rientrante nell'amministrazione centralizzata dell'I.N.P.S.

I debiti e i crediti derivanti dai rapporti giuridici relativi all'attività dell'ospedale ed esistenti alla data di pubblicazione del decreto di costituzione dell'ente ospedaliero fanno pertanto capo al detto istituto.

All'atto del trapasso della gestione al commissario di cui all'art. 5 della legge n. 132 del 1968, saranno determinate le attività e le passività che passano al nuovo ente.

Visto, *il Ministro*: MARIOTTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1970, n. **1135**.

Costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale sanatoriale « S. Camillo de' Lellis », con sede in Chieti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Considerato che l'Istituto nazionale per la previdenza sociale gestisce l'ospedale sanatoriale « S. Camillo de Lellis » di Chieti;

Visto il decreto del medico provinciale di Chieti in data 16 luglio 1970, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale sanatoriale « S. Camillo de' Lellis » di Chieti è stato classificato ospedale specializzato provinciale a norma degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge n. 132;

Visto l'art. 57 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, in virtù del quale, per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge stessa e la nomina del commissario per la provvisoria gestione, l'I.N.P.S. deve tenere una distinta gestione per le attività diverse da quelle ospedaliere;

Visti gli articoli 3, 5 e 54 della legge medesima;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale sanatoriale « S. Camillo de' Lellis », con sede in Chieti, di cui alle premesse, è costituito in ente ospedaliero.

Il patrimonio del nuovo ente è quello risultante dall'unita descrizione, che forma parte integrante del presente decreto.

Il medico provinciale di Chieti, nel termine di due mesi dalla emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1970
Atti del Governo, registro n. 239, foglio n. 69. — CARUSO

DESCRIZIONE DEL PATRIMONIO

Il patrimonio dell'ospedale « S. Camillo de' Lellis » di Chieti è costituito da:

a) *Immobili*:

complesso immobiliare sito nel comune di Chieti, quale risulta dall'allegata tavola planimetrica (circoscritto con segno marcato), comprensivo dei terreni, contraddistinti in catasto dai seguenti numeri particellari, e dei fabbricati in essi insistenti:

Nuovo catasto terreni - Foglio n. 36, particella 377, per un valore approssimativo complessivo di L. 1.714.000.000.

b) *Mobili*:

mobili e attrezzature come risultano dalla « Consistenza alla data del 31 dicembre 1969 del materiale di inventario in dotazione alla istituzione sanitaria dell'I.N.P.S. di Chieti ».

Non esistono debiti e crediti rispettivamente a carico e a favore dell'ospedale, essendo questo privo di personalità giuridica e come tale rientrante nell'amministrazione centralizzata dell'I.N.P.S.

I debiti e i crediti derivanti dai rapporti giuridici relativi all'attività dell'ospedale ed esistenti alla data di pubblicazione del decreto di costituzione dell'ente ospedaliero fanno pertanto capo al detto istituto.

All'atto del trapasso della gestione al commissario di cui all'art. 5 della legge n. 132 del 1968, saranno determinate le attività e le passività che passano al nuovo ente.

Visto, *il Ministro*: MARIOTTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 1970, n. **1136**.

Richiamo alle armi di sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Esercito nell'anno 1971.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto l'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, concernente leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370, sulla conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi;

Vista la legge 10 dicembre 1957, n. 1248, concernente norme per l'aumento della misura dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati e trattenuti alle armi;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Il numero dei sottufficiali in congedo illimitato delle armi e dei servizi dell'Esercito, aventi obblighi di servizio in tempo di pace, che nell'anno 1971 possono essere richiamati alle armi ai sensi dell'art. 47, comma primo e secondo, della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, è fissato in sedicimila unità.

Il numero dei graduati e militari di truppa in congedo illimitato delle armi e dei servizi dell'Esercito, aventi obblighi di servizio in tempo di pace, che nell'anno 1971 possono essere richiamati alle armi ai sensi dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, concernente leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica, è fissato in centoventimila unità.

Art. 2.

Il Ministro per la difesa stabilirà, per ciascuna arma e servizio, il numero dei sottufficiali, graduati e militari di truppa da richiamare.

Il richiamo avrà luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno stabiliti dal Ministro per la difesa.

Art. 3.

I sottufficiali, graduati e militari di truppa da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita tempestiva comunicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1970

SARAGAT

TANASSI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *gennaio* 1971
Atti del Governo, registro n. 239, *foglio n.* 84. — CARUSO

ERRATA-CORRIGE

L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1970, n. 1018 « Istituzione in La Plata (Argentina) di un consolato generale di 1ª categoria e soppressione del consolato di 1ª categoria nella stessa località », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 320 del 19 dicembre 1970, è rettificato come segue: « E' istituito in La Plata (Argentina) un consolato generale di 1ª categoria ... ».

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1970.

Determinazione di retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale dipendente dalle aziende alberghiere della provincia di Venezia, con esclusione del comune di Jesolo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2 - sub. 6), ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dallo art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*) della legge 14 gennaio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, numero 218;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori per il personale dipendente dalle aziende alberghiere della provincia di Venezia. con esclusione del comune di Jesolo, le retribuzioni medie sono determinate nelle misure indicate nella allegata tabella.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con effetto dal periodo di paga successivo alla data del 1° luglio 1969 e fino al 30 settembre 1970.

Roma, addì 22 ottobre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

TABELLA DI RETRIBUZIONI MEDIE CONVENZIONALI AI FINI CONTRIBUTIVI

Alberghi di lusso

Categorie e qualifiche	Punti	Mensile
VENEZIA E LIDO		
IMPIEGATI		
1ª *Categoria*:		
a) direttore come da contratto collettivo nazionale di lavoro	13	213.862
b) vice direttore o capo ricevimento con funzioni di vice direttore	13	213.862
2ª *Categoria*:		
a) capo ricevimento	12	194.728
capo controllo amministrativo	11	189.945
capo personale	11	182.828
b) 1° segretario con almeno due elementi in sott'ordine:		
cassiere, economo, corrispondente con almeno tre lingue	10	178.045
segretario con mansioni di ricevimento e cassa	9	161.595
controllo amministrativo, impiegato unico addetto all'amministrazione del personale ove non esista il capo del personale	8	150.162
c) segretario, corrispondente, tecnico diplomato responsabile, magazziniere consegnatario	8	147.595
3ª *Categoria*:		
aiuto segretario con almeno due anni di anzianità alberghiera, centralinista telefonico con almeno due anni di anzianità maturata	6	118.078
centralinista telefonico, altre qualifiche	5	98.828
apprendista	3	54.845
INTERMEDI		
capo cuoco (se esiste il sottocapo cuoco), 1° capo cameriere (se esiste almeno un 2° capo cameriere)	18	136.628
1° portiere (se esiste un 2° portiere ed il portiere di notte)	15	113.995
1ª governante (se esiste una 2ª governante)	12	99.762
1ª guardarobiera consegnataria (se esiste una 2ª guardarobiera)	9	95.095
SALARIATI		
1ª *Categoria*:		
capo cuoco, capo cameriere unico	18	130.958
sottocapo cuoco	16	116.725
portiere unico	15	108.442
2° capo cameriere	15	108.442
portiere notte	14	101.092
3° capo cameriere	13	100.975
2° portiere (sostituto del 1° portiere)	12	102.375
governante unica	12	95.842
1° barman, barman unico	10	90.942
2ª governante (sostitutiva della 1ª governante), capo guardarobiera o unica consegnataria	9	90.358
capo operaio con funzioni di assistenza e coordinamento (come da contratto collettivo nazionale di lavoro)	6	102.725
2ª *Categoria*:		
salsiere, pasticciere, cameriere ai piani, portiere notte	13	107.042
cuoco capopartita, cameriere ai vini, 2° portiere, conduttore di stazione	12	102.142
cameriere caposquadra, cameriere al vestibolo	11	98.175
2° portiere notte, capo caffettiere o unico, capo cantiniere o unico, capo dispensiere o unico, turnista di portineria, fuochista patentato, capo lavandaio, addetto agli impianti di condizionamento	10	96.075
postino, 2ª governante, cuoco famiglia	9	90.358
3ª governante, 2° cameriere al bar, controllo senza funzioni amministrative	8	79.742
capo elettricista o unico, capo idraulico o unico	6	92.925
elettricista, idraulico, falegname, tappezziere, lustrino, pittore, verniciatore, muratore	5	87.558
3ª *Categoria*:		
1° aiuto cuoco, facchino cucina e casserolière, sottocapo reparto, lavandaio, facchino ai piani, guardia di notte	9	86.508
officiere, argentiere, interno in genere, 2° caffettiere cantiniere, dispensiere, sorvegliante caldaie non patentato, 2ª guardarobiera, comis ai piani, commissioniere con mansioni di turnista	8	84.992
2° aiuto cuoco, interno in genere fino a 18 anni, stiratrice e donna di guardaroba, lavandaia, comis sala, cameriera ai piani, portiere alla riva, commissioniere ascensorista, donna del personale o di grosso	7	79.742
2° aiuto cuoco fino a 18 anni, comis sala fino a 18 anni	6	70.175
commiss. ascensorista fino a 18 anni, aiuto cameriera, aiuto facchino ai piani, aiuto donna guardaroba	5	65.742
aiuto operaio (qualora esista almeno un operaio qualificato)	4	75.192

Categorie e qualifiche	Punti	Mensile
aiuto operaio fino a 18 anni (qualora esista almeno un operaio qualificato) .	3	65.042
apprendista in genere (vedi contratto collettivo nazionale di lavoro)	3	42.292
apprendista in genere (vedi contratto collettivo nazionale di lavoro) .	2	35.992
apprendista in genere (vedi contratto collettivo nazionale di lavoro) .	1	29.692

Alberghi di 1ª categoria

Categorie e qualifiche	Punti	Mensile
VENEZIA E LIDO		
IMPIEGATI		
1ª *Categoria*:		
a) direttore come da contratto collettivo nazionale di lavoro .	13	198.928
b) vice direttore o capo ricevimento con funzioni di vice direttore .	13	198.928
2ª *Categoria*:		
a) capo ricevimento	12	183.528
capo controllo amministrativo .	11	179.095
capo del personale	11	171.395
b) 1° segretario con almeno due elementi in sott'ordine, cassiere, economo, corrispondente con almeno 3 lingue .	10	167.078
segretario con mansioni di ricevimento e cassa .	9	150.862
controllo amministrativo, impiegato unico addetto all'amministrazione del personale ove non esista il capo personale .	8	140.828
c) segretario, corrispondente, tecnico diplomato responsabile, magazziniere consegnatario .	8	136.045
3ª *Categoria*:		
aiuto segretario con almeno due anni di anzianità alberghiera, centralinista telefonico con almeno due anni di anzianità maturati (addetto a centralino con almeno 150 derivazioni)	6	110.378
centralinista telefonico (addetto a centralino con almeno 150 derivazioni), altre qualifiche . .	5	92.645
apprendista	3	50.645
INTERMEDI		
capo cuoco (se esiste il sottocapo cuoco), 1° capo cameriere (se esiste almeno un 2° capo cameriere)	18	128.112
1° portiere (se esiste un 2° portiere ed il portiere di notte) .	15	106.528
1ª governante (se esiste una 2ª governante)	12	93.462
1ª guardarobiera consegnataria (se esiste una 2ª guardarobiera) .	9	88.795
SALARIATI		
1ª *Categoria*:		
capo cuoco, capo cameriere unico	18	122.675
sottocapo cuoco .	16	110.075
portiere unico, 2° capo cameriere .	15	101.442
portiere di notte . . .	14	95.842
3° capo cameriere . .	13	94.908
2° portiere (sostituto del 1° portiere) .	12	97.008
governante unica . .	12	88.492
1° barman	10	84.642
2ª governante (sostituta della 1ª governante)	9	85.225
capo guardarobiera unica consegnataria . .	9	84.758
capo operaio con funzioni di assistenza e coordinamento (come da contratto collettivo nazionale di lavoro) .	6	100.042
2ª *Categoria*:		
salsiere, pasticciere, cameriere ai piani, portiere di notte	13	102.025
cameriere ai vini, cuoco capopartita, 2° portiere, conduttore di stazione . .	12	97.008
cameriere al vestibolo, cameriere caposquadra	11	94.792
capo caffettiere o unico, capo cantiniere o unico, capo dispensiere o unico, 2° portiere notte, turnista di portineria, fuochista patentato, capo lavandaio, addetto agli impianti di condizionamento, centralinista con meno di 150 derivazioni	10	92.925
postino, telefonista, 2ª governante, cuoco famiglia	9	85.225
2° cameriere bar, controllo senza funzioni amministrative	8	75.542
capo elettricista o unico, capo idraulico o unico	6	91.642
elettricista, idraulico, falegname, tappezziere, lustrino, pittore, verniciatore, muratore .	5	84.758
3ª *Categoria*:		
1° aiuto cuoco, facchino cucina e casserolìere, sottocapo reparto, lavandaio, facchino ai piani, guardia di notte	9	83.708
argentiere, officiere, interno in genere, 2° caffettiere, cantiniere, dispensiere, sorvegliante caldaie non patentato, 2ª guardarobiera, comis ai piani, commiss. con mansioni di turnista	8	81.025
2° aiuto cuoco, interno in genere fino a 18 anni, stiratrice e donna guardaroba, lavandaia, comis sala, cameriera ai piani, portiere alla riva, donna del personale o di grosso, commiss. ascensorista	7	75.398
2° aiuto cuoco fino a 18 anni, comis sala fino a 18 anni	6	66.675
aiuto cameriera piani, commiss. ascensorista fino a 18 anni, aiuto donna guardaroba, aiuto facchino piani	5	62.242
aiuto operaio (qualora esista almeno un operaio qualificato)	4	71.925
aiuto operaio fino a 18 anni (qualora esista almeno un operaio qualificato)	3	61.892
apprendista in genere (vedi contratto collettivo nazionale di lavoro)	3	40.892
apprendista in genere (vedi contratto collettivo nazionale di lavoro)	2	33.775
apprendista in genere (vedi contratto collettivo nazionale di lavoro)	1	28.175

Alberghi di 2ª categoria e pensioni di 1ª categoria

Categorie e qualifiche	Punti	Mensile
VENEZIA E LIDO		
IMPIEGATI		
1ª *Categoria*:		
a) direttore come da contratto collettivo nazionale di lavoro	13	183.528
b) vice direttore o capo ricevimento con funzioni di vice direttore	13	183.528
2ª *Categoria*:		
a) capo ricevimento	12	164.278
capo controllo amministrativo	11	143.628
capo del personale	11	141.878
b) economo, impiegato unico con mansioni varie	10	136.512
segretario con mansioni di ricevimento e cassa	9	132.195
controllo amministrativo	7	120.412
c) segretario	7	119.128
3ª *Categoria*:		
altre qualifiche	5	84.712
apprendista	2	44.812
VENEZIA CITTA'		
INTERMEDI		
capo cuoco (se esiste il sottocapo cuoco), 1° capo cameriere (se esiste almeno un 2° capo cameriere)	18	119.595

Categorie e qualifiche	Punti	Mensile
1° portiere (se esiste un 2° portiere ed il portiere di notte)	15	101.512
1ª governante (se esiste una 2ª governante)	11	93.228
1ª guardarobiera consegnataria (se esiste una 2ª guardarobiera)	9	84.245

SALARIATI

Categorie e qualifiche	Punti	Mensile
1ª Categoria:		
capo cuoco, capo cameriere unico	18	114.275
2° capo cameriere, portiere unico	15	96.425
2° portiere (sostituto del 1° portiere), governante unica	11	88.375
1° barman	10	80.325
2ª governante (sostituta della 1ª governante), capo guardarobiera unica consegnataria	9	79.742
2ª Categoria:		
salsiere, pasticciere, cameriere ai piani, portiere di notte	13	95.492
cuoco capopartita, cuoco unico, conduttore stazione	12	95.142
2° portiere, cameriere caposquadra	11	88.142
capo caffettiere o unico, capo cantiniere o unico, capo dispensiere o unico, turnista, capo lavandaio, addetto agli impianti di condizionamento, fuochista patentato	10	85.925
guardarobiera unica, cuoco famiglia	9	79.742
controllo senza funzioni amministrative, 2° cameriere al bar, telefonista	8	75.892
capo elettricista o unico, capo idraulico o unico	6	85.692
idraulico, elettricista, falegname, tappezziere, lustrino, pittore, verniciatore, muratore	5	80.208
3ª Categoria:		
1° aiuto cuoco, facchino cucina e casseroliere, sottocapo reparto, lavandaio, facchino piani, guardia notte, guardia notte con funzioni di portiere di notte	9	77.642
argentiere, officiere, interno in genere, 2° caffettiere, cantiniere, dispensiere, sorvegliante caldaie non patentato, 2ª guardarobiera, commiss. con mansioni di turnista	8	75.425
2° aiuto cuoco, interno in genere fino a 18 anni, stiratrice e donna di guardaroba, lavandaia, comis sala, cameriera piani, donna del personale o di grosso, commiss. ascensorista	7	70.875
comis sala fino a 18 anni, 2° aiuto cuoco fino a 18 anni	6	62.592
commiss. ascensorista fino a 18 anni, aiuto cameriera piani (qualora esista la cameriera piani), aiuto donna di guardaroba, aiuto facchino piani	5	58.742
aiuto operaio (qualora esista almeno un operaio qualificato)	4	66.558
aiuto operaio fino a 18 anni (qualora esista almeno un operaio qualificato)	3	57.342
apprendista in genere (vedi contratto collettivo nazionale di lavoro)	3	38.208
apprendista in genere (vedi contratto collettivo nazionale di lavoro)	2	32.725
apprendista in genere (vedi contratto collettivo nazionale di lavoro)	1	27.358

LIDO DI VENEZIA

INTERMEDI

Categorie e qualifiche	Punti	Mensile
capo cuoco (se esiste il sottocapo cuoco), 1° capo cameriere (se esiste almeno un 2° capo cameriere)	18	117.495
1° portiere (se esiste un 2° portiere ed il portiere di notte)	15	99.645
1ª governante (se esiste una 2ª governante)	11	90.895
1ª guardarobiera consegnataria (se esiste una 2ª guardarobiera)	9	82.145

SALARIATI

Categorie e qualifiche	Punti	Mensile
1ª Categoria:		
capo cuoco, capo cameriere unico	18	112.175
2° capo cameriere, portiere unico	15	94.325
2° portiere (sostituto del 1° portiere), governante unica	11	86.275
1° barman	10	77.292
2ª governante (sostituta della 1ª governante), capo guardarobiera unica consegnataria	9	77.992
2ª Categoria:		
salsiere, pasticciere, cameriere piani, portiere notte	13	93.742
cuoco capopartita, cuoco unico, conduttore stazione	12	93.275
2° portiere, cameriere caposquadra	11	86.275
capo caffettiere o unico, capo cantiniere o unico, capo dispensiere o unico, turnista, capo lavandaio addetto agli impianti di condizionamento, fuochista patentato	10	84.058
guardarobiera unica, cuoco famiglia	9	77.992
controllo senza funzioni amministrative, 2° cameriere al bar, telefonista	8	73.092
capo elettricista o unico, capo idraulico o unico	6	84.058
idraulico, elettricista, falegname, tappezziere, lustrino, pittore, verniciatore, muratore	5	78.225
3ª Categoria:		
1° aiuto cuoco, facchino cucina e casseroliere, sottocapo reparto, lavandaio, facchino ai piani, guardia di notte, guardia di notte con funzioni di portiere di notte	9	75.892
argentiere, officiere, interno in genere, 2° caffettiere, cantiniere, dispensiere, sorvegliante caldaie non patentato, 2ª guardarobiera, commissioniere con mansioni di turnista	8	73.675
2° aiuto cuoco, interno in genere fino 18 anni, stiratrice e donna guardaroba, lavandaia, comis sala, cameriera piani, donna del personale o di grosso, commiss. ascensorista	7	69.475
comis sala fino 18 anni, 2° aiuto cuoco fino 18 anni	6	61.425
commiss. ascensorista fino 18 anni, aiuto cameriera piani (qualora esista la cameriera piani) aiuto donna di guardaroba, aiuto facchino ai piani	5	57.808
aiuto operaio (qualora esista almeno un operaio qualificato)	4	63.992
aiuto operaio fino 18 anni (qualora esista almeno un operaio qualificato)	3	54.658
apprendista in genere (vedi contratto collettivo nazionale di lavoro)	3	37.508
apprendista in genere (vedi contratto collettivo nazionale di lavoro)	2	32.025
apprendista in genere (vedi contratto collettivo nazionale di lavoro)	1	26.892

Alberghi di 2ª categoria e pensioni di 1ª categoria

MESTRE, MARGHERA, BIBIONE, CAORLE, CHIOGGIA, SOTTOMARINA ED ALTRE LOCALITA' DELLA PROVINCIA

(esclusi Venezia-città - Lido di Venezia e Jesolo)

IMPIEGATI

Categorie e qualifiche	Punti	Mensile
1ª Categoria:		
Qualifiche come da contratto collettivo nazionale di lavoro	13	180.262
2ª Categoria:		
a) capo ricevimento	12	161.712
capo del personale	11	138.495
b) economo, impiegato unico con mansioni varie	10	134.878
segretario con mansioni di ricevimento e cassa	9	128.928
controllo amministrativo	7	117.728
c) segretario	7	117.028

Categorie e qualifiche	Punti	Mensile
3ª *Categoria*:		
altre qualifiche	5	83.428
apprendista	2	43.528

MESTRE E MARGHERA

INTERMEDI

Categorie e qualifiche	Punti	Mensile
Capo cuoco (se esiste il sottocapo cuoco), 1° cameriere (se esiste almeno un 2° capo cameriere) . . .	18	118.312
1° portiere (se esiste un 2° portiere e il portiere di notte) .	15	100.462
1ª governante (se esiste una 2ª governante)	11	92.528
1ª guardarobiera consegnataria (se esiste una 2ª guardarobiera) .	9	82.962

SALARIATI

Categorie e qualifiche	Punti	Mensile
1ª *Categoria*:		
capo cuoco, capo cameriere unico .	18	112.992
2° capo cameriere, portiere unico	15	95.375
governante unica, 2° portiere (sostituto del 1° portiere)	11	87.908
1° barman .	10	79.158
2ª governante (sostituta della 1ª governante)	9	79.275
capo guardarobiera unica consegnataria	9	78.808
2ª *Categoria*:		
salsiere, pasticciere, cameriere piani, portiere notte . . .	13	94.908
cuoco capopartita, cuoco unico, conduttore di stazione	12	94.675
cameriere caposquadra, 2° portiere	11	87.442
capo caffettiere o unico, capo cantiniere o unico, capo dispensiere o unico, turnista, addetto agli impianti di condizionamento, fuochista patentato, capo lavandaio	10	85.108
guardarobiera unica, cuoco famiglia	9	77.992
controllo senza funzioni amministrative, 2° cameriere al bar, telefonista	8	76.008
capo elettricista o unico, capo idraulico o unico . . .	6	85.108
elettricista, idraulico, falegname, tappezziere, lustrino, pittore, verniciatore, muratore	5	79.508
3ª *Categoria*:		
1° aiuto cuoco, facchino cucina e casseroliere, sottocapo reparto, lavandaio, facchino ai piani, guardia notte, guardia notte con funzioni portiere notte	9.	77.058
argentiere, officiere, interno in genere, 2° caffettiere, cantiniere, dispensiere, sorvegliante caldaie non patentato, 2ª guardarobiera, commiss. con mansioni di turnista .	8	74.258
2° aiuto cuoco, interno in genere fino 18 anni, stiratrice e donna guardaroba, lavandaia, comis sala, cameriera piani, donna del personale o di grosso, commiss. ascensorista	7	69.708
2° aiuto cuoco fino 18 anni, comis sala fino 18 anni . .	6	62.008
aiuto cameriera piani (qualora esista la cameriera piani), aiuto donna guardaroba, aiuto facchino piani, commiss. ascensorista fino 18 anni . .	5	58.275
aiuto operaio (qualora esista almeno un operaio qualificato)	4	66.092
aiuto operaio fino a 18 anni (qualora esista almeno un operaio qualificato)	3	56.875
apprendista in genere (vedi contratto collettivo nazionale di lavoro)	3	37.858
apprendista in genere (vedi contratto collettivo nazionale di lavoro)	2	32.375
apprendista in genere (vedi contratto collettivo nazionale di lavoro)	1	27.008

BIBIONE, CAORLE, CHIOGGIA, SOTTOMARINA ED ALTRE LOCALITA' DELLA PROVINCIA NON COMPRESE NEL COMUNE DI VENEZIA
(escluso Jesolo)

INTERMEDI

Categorie e qualifiche	Punti	Mensile
capo cuoco (se esiste il sottocapo cuoco), *primo capo cameriere (se esiste un secondo* capo cameriere)	18	105.945
primo portiere (se esiste il secondo portiere ed il portiere di notte)	15	92.412
prima governante (se esiste una seconda governante)	11	77.945
prima guardarobiera consegnataria (se esiste una seconda guardarobiera)	9	68.028

SALARIATI

Categorie e qualifiche	Punti	Mensile
1ª *Categoria*:		
capo cuoco, capo cameriere unico	18	101.208
2° capo cameriere, portiere unico	15	87.792
governante unica, secondo portiere (sostituto del primo portiere)	11	73.792
1° barman	10	70.058
2ª governante (sostituta della 1ª governante), capo guardarobiera unica consegnataria	9	65.042
2ª *Categoria*:		
salsiere, pasticciere, cameriere piani, portiere notte	13	85.808
cuoco capo partita, cuoco unico, conduttore di stazione	12	85.808
cameriere caposquadra, secondo portiere . .	11	73.792
capo caffettiere o unico, capo cantiniere o unico, capo dispensiere o unico, turnista capo lavandaio fuochista patentato, addetto agli impianti di condizionamento . . .	10	76.825
guardarobiera unica, cuoco famiglia	9	64.575
controllo senza funzioni amministrative, secondo cameriere al bar, telefonista . . .	8	62.942
capo elettricista o unico, capo idraulico o unico	6	77.292
elettricista, idraulico, pittore, verniciatore, muratore, falegname, tappezziere, lustrino	5	72.392
3ª *Categoria*:		
1° aiuto cuoco, cuoco famiglia, facchino cucina e casseroliere, sottocapo reparto, lavandaio, facchino ai piani, guardianotte, guardianotte con funzione di portiere notte	9	69.942
argentiere, officiere, interno in genere, secondo caffettiere, cantiniere, dispensiere, sorvegliante caldaie, commiss. con mansioni di turnista, seconda guardarobiera	8	67.492
secondo aiuto cuoco, interno in genere fino 18 anni, stiratrice e donna guardaroba, lavandaia, comis sala, cameriera piani, donna del personale o di grosso, commiss. ascensorista	7	61.892
aiuto cuoco fino 18 anni, comis sala fino 18 anni	6	55.942
aiuto cameriera piani (qualora esista la cameriera piani), commiss. ascensorista fino 18 anni, aiuto donna guardaroba, aiuto facchino piani	5	51.742
aiuto operaio (qualora esista almeno un operaio qualificato)	4	61.192
aiuto operaio fino 18 anni (qualora esista almeno un operaio qualificato)	3	52.908
*apprendista in genere (vedi contratto collet*tivo nazionale di lavoro)	3	34.592
apprendista in genere (vedi contratto collettivo nazionale di lavoro)	2	28.875
apprendista in genere (vedi contratto collettivo nazionale di lavoro)	1	24.442

Alberghi di 3ª, 4ª categoria e pensioni di 2ª, 3ª categoria

Categorie e qualifiche	Punti	Mensile
VENEZIA E LIDO		
IMPIEGATI		
1ª *Categoria*:		
Qualifiche come da contratto collettivo nazionale di lavoro .	11	150.278
2ª *Categoria*:		
segretario con mansioni di ricevimento e cassa impiegato unico con mansioni varie	9	123.211
segretario	7	105.245
3ª *Categoria*:		
altre qualifiche	5	76.311
apprendista	2	42.128
VENEZIA CITTA'		
SALARIATI		
2ª *Categoria*:		
cuoco (con almeno un aiuto cuoco alle dipendenze)	14	88.841
1° cameriere sala, cuoco unico, portiere	13	86.931
governante	10	75.775
guardarobiera	9	72.041
3ª *Categoria*:		
portiere di notte	11	77.058
conduttore, cameriere sala, guardia di notte	10	74.258
aiuto cuoco, facchino ai piani	9	71.341
interno in genere, cameriera piani, aiuto cameriere sala, telefonista	8	71.108
cameriera sala e piani	8	72.508
interno in genere fino 18 anni, donna guardaroba, lavandaia, commissioniere	7	65.858
comis sala fino 18 anni	6	56.408
commissioniere fino 18 anni, aiuto donna guardaroba	5	45.675
apprendista in genere (vedi contratto collettivo nazionale di lavoro)	3	35.525
apprendista in genere (vedi contratto collettivo nazionale di lavoro)	2	30.275
apprendista in genere (vedi contratto collettivo nazionale di lavoro)	1	25.491
SALARIATI		
2ª *Categoria*:		
cuoco (con almeno un aiuto cuoco alle dipendenze)	14	86.975
1° cameriere sala, cuoco unico, portiere .	13	84.525
governante	10	74.141
guardarobiera .	9	70.408
3ª *Categoria*:		
portiere di notte	11	74.491
conduttore, cameriere di sala, guardia di notte	10	72.741
aiuto cuoco, facchino ai piani	9	69.941
interno in genere, cameriera ai piani, aiuto cameriere sala, telefonista	8	69.708
cameriera sala e piani	8	70.991
interno in genere fino 18 anni, donna di guardaroba, lavandaia, commissioniere .	7	64.691
comis sala fino 18 anni .	6	55.241
commissioniere fino 18 anni, aiuto donna di guardaroba	5	44.975
apprendista in genere (vedi contratto collettivo nazionale di lavoro)	3	34.708
apprendista in genere (vedi contratto collettivo nazionale di lavoro)	2	29.575
apprendista in genere (vedi contratto collettivo nazionale di lavoro)	1	25.141

Alberghi di 3ª e 4ª categoria e pensioni di 2ª e 3ª categoria

Categorie e qualifiche	Punti	Mensile
MESTRE, MARGHERA, BIBIONE, CAORLE, CHIOGGIA, SOTTOMARINA ED ALTRE LOCALITA' DELLA PROVINCIA (esclusi Venezia-città - Lido di Venezia e Jesolo)		
IMPIEGATI		
1ª *Categoria*:		
qualifiche come da contratto collettivo nazionale di lavoro	11	148.061
2ª *Categoria*:		
segretario con mansioni di ricevimento e cassa o impiegato unico con mansioni varie	9	121.928
segretario	7	103.728
3ª *Categoria*:		
altre qualifiche	5	73.861
apprendista	2	42.011
MESTRE E MARGHERA		
SALARIATI		
2ª *Categoria*:		
cuoco (con almeno un aiuto cuoco alle dipendenze)	14	88.258
1° cameriere sala, cuoco unico, portiere . .	13	85.808
governante	10	75.308
guardarobiera	9	71.575
3ª *Categoria*:		
portiere di notte	11	76.358
conduttore, cameriere sala, guardia di notte	10	73.908
aiuto cuoco, facchino ai piani	9	70.758
interno in genere, cameriera piani, aiuto cameriera sala, telefonista	8	70.291
cameriera sala e piani	8	71.925
interno in genere fino 18 anni, comis sala, donna di guardaroba, lavandaia, commissioniere	7	65.041
comis sala fino 18 anni	6	56.058
commiss. fino 18 anni, aiuto donna guardaroba	5	45.325
apprendista in genere (vedi contratto collettivo nazionale di lavoro)	3	35.291
apprendista in genere (vedi contratto collettivo nazionale di lavoro)	2	30.041
apprendista in genere (vedi contratto collettivo nazionale di lavoro)	1	25.258
BIBIONE, CAORLE, CHIOGGIA, SOTTOMARINA ED ALTRE LOCALITA' DELLA PROVINCIA NON COMPRESE NEL COMUNE DI VENEZIA		
SALARIATI		
2ª *Categoria*:		
cuoco (con almeno un aiuto cuoco alle dipendenze)	14	79.858
1° cameriere sala, cuoco unico, portiere . .	13	77.525
governante	10	68.308
guardarobiera	9	65.508
3ª *Categoria*:		
portiere di notte	11	68.775
conduttore, cameriere sala, guardia di notte	10	67.608
aiuto cuoco, facchino ai piani	9	64.108
interno in genere, cameriera ai piani, aiuto cameriere sala, telefonista	8	63.758
cameriera sala e piani	8	65.158
interno in genere fino 18 anni, comis sala, donna di guardaroba, lavandaia, commissioniere	7	57.808
comis sala fino 18 anni	6	51.041
commissioniere fino 18 anni, aiuto donna di guardaroba	5	41.591
apprendista in genere (vedi contratto collettivo nazionale di lavoro)	3	31.141
apprendista in genere (vedi contratto collettivo nazionale di lavoro)	2	31.908
apprendista in genere (vedi contratto collettivo nazionale di lavoro)	1	23.741

NOTE

a) Le tabelle si intendono comprensive di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione, ivi compresi i ratei della 13ª e 14ª mensilità.

b) Le tabelle non si applicano agli esercizi alberghieri di cui all'art. 94 del contratto collettivo nazionale 2 aprile 1969 ed all'art. 9 del contratto integrativo provinciale 1° agosto 1965 e cioè agli alberghi di 3ª e 4ª categoria e pensioni di 2ª e 3ª categoria qualora in tali esercizi sia adottato il sistema di retribuzioni fisse mensili.

c) Agli effetti dell'INAIL le retribuzioni medie si intendono effettuate a norma dell'art. 116 del testo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

d) Agli effetti della determinazione del valore giornaliero le retribuzioni medie di cui alle tabelle si dividono per 26.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

(114)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1970.

Proroga della validità a favore della Croce rossa italiana dell'art. 7 del regio decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, convertito nella legge 17 aprile 1930, n. 578.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, convertito nella legge 17 aprile 1930, n. 578, col quale all'art. 7 fu stabilito che fino al 30 giugno 1936 e salvo proroghe di cinque anni:

tutti gli uffici statali, gli stabilimenti e gli enti dipendenti dallo Stato nonché le province, i comuni, le istituzioni pubbliche di beneficenza e tutti gli enti posti sotto il controllo e la vigilanza dello Stato, cedessero gratuitamente alla Croce rossa italiana gli atti di archivio da eliminare con le formalità di cui all'art. 69 del regolamento approvato con regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163, nonchè le pubblicazioni, i bollettini gli stampati dichiarati fuori uso;

tutti gli uffici statali su richiesta delle singole amministrazioni e con l'autorizzazione del Provveditorato generale dello Stato cedessero alla Croce rossa italiana i mobili ed i materiali riconosciuti inservibili;

Visti i decreti luogotenenziali 22 giugno 1944, n. 154 e 5 settembre 1944, n. 202, rispettivamente sulla ricostituzione del Ministero del tesoro e sulla ripartizione delle attribuzioni e del personale tra i Ministeri delle finanze e del tesoro;

Visti i decreti del Ministro per le finanze 20 maggio 1936 e 4 gennaio 1941 ed i decreti del Ministro per il tesoro 11 aprile 1946, 3 giugno 1951, 30 marzo 1956, 7 gennaio 1961 e 29 marzo 1966, con i quali il termine di cui all'art. 7 del succitato regio decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, è stato successivamente prorogato sino al 30 giugno 1971;

Ritenuta l'opportunità di una ulteriore proroga del predetto termine;

In virtù della facoltà concessa dall'ultimo capoverso del già menzionato art. 7 del regio decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84;

Decreta:

Il termine del 30 giugno 1936, fissato dall'art. 7 del regio decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, è prorogato al 30 giugno 1941 ed al 30 giugno 1946 con decreti del Ministro per le finanze rispettivamente datati 20 maggio 1936 e 4 gennaio 1941 nonché al 30 giugno 1951, al 30 giugno 1956, al 30 giugno 1961, al 30 giugno 1966 e al 30 giugno 1971, con decreti del Ministro per il tesoro rispettivamente datati 11 aprile 1946, 3 giugno 1951, 30 marzo 1956, 7 gennaio 1961 e 29 marzo 1966, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1976.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 16 novembre 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1970
Registro n. 36 *Tesoro, foglio n.* 366

(113)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1970.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Manifattura di lane di Borgosesia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Manifattura di lane in Borgosesia - Vercelli, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Manifattura di lane in Borgosesia - Vercelli.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 24 agosto 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1970

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio
e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(175)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1970.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.r.l. Industrie BTA Torcoli di Taverne di Corciano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la s.r.l. Industrie BTA Torcoli di Taverne di Corciano (Perugia) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.r.l. Industrie BTA Torcoli di Taverne di Corciano (Perugia).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 15 luglio 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1970

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(179)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1970.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Botticelli Mario - calzaturificio, di Lido di Fermo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Botticelli Mario - calzaturificio di Lido di Fermo (Ascoli Piceno) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Botticelli Mario - calzaturificio di Lido di Fermo (Ascoli Piceno).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 22 agosto 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1970

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(178)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1970.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Parma.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 12/168 del 6 luglio 1968, con il quale l'amministrazione provinciale di Parma ha deliberato di classificare provinciale la strada comunale « Boschetto-Tombeto-Folta-Cacciarasca-Codogno », che collega la strada provinciale Albareto-Montegroppo all'altezza della frazione Boschetto, con la strada provinciale Centocroci, dell'estesa di Km. 8+320;

Visto il voto n. 1138 del 21 luglio 1970, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici si è espresso favorevolmente al riguardo;

Ritenuto, pertanto, che tale strada può essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada comunale « Boschetto-Tombeto-Folta-Cacciarasca-Codogno », della estesa di km. 8+320 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario), è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1970

Il Ministro: LAURICELLA

(13079)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1970.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio molisana, ente morale con sede in Campobasso, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio del comune di Isernia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto 27 dicembre 1968, con il quale la Cassa di risparmio molisana, ente morale con sede in Campobasso, è stata autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'articolo 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Acquaviva Collecroce, Baranello, Bonefro, Busso, Campobasso, Campochiaro, Campodipietra, Campolieto, Campomarino, Casacalenda, Casalciprano, Castelbottaccio, Castellino del Biferno, Castelmauro, Castropignano, Cercemaggiore, Cercepiccola, Civita Campomarano, Colle d'Anchise, Colletorto, Duronia, Ferrazzano, Fossalto, Gildone, Guardialfiera, Guardiaregia, Ielsi, Limosano, Lucito, Lupara, Macchia Valfortore, Mafalda, Matrice, Mirabello Sannitico, Molise, Monacilioni, Montagano, Montecilfone, Montefalcone nel Sannio, Montelongo, Montemitro, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Oratino, Palata, Petacciato, Petrella Tifernina, Pietracatella, Pietracupa, Portocannone, Provvidenti, Riccia, Ripabottoni, Ripalimosano, Roccavivara, Rotello, Salcito, San Biase, San Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni, San Giovanni in Galdo, San Giuliano del Sannio, San Giuliano di Puglia, San Massimo, San Polomatese, Sant'Angelo Limosano, Sant'Elia a Pianisi, Sepino, Spinete, Tavenna, Termoli, Torella del Sannio, Toro, Trivento, Tufara, Ururi e Vinchiaturo, tutti in provincia di Campobasso; Acquaviva d'Isernia, Agnone, Bagnoli del Trigno, Belmonte del Sannio, Cantalupo nel Sannio, Carovilli, Carpinone, Castel del Giudice, Castelpetroso, Castelpizzuto, Castel San Vincenzo, Castelverrino, Cerro al Volturno, Chiauci, Civitanova del Sannio, Colli a Volturno, Conca Casale, Filignano, Forlì del Sannio, Fornelli, Frosolone, Longano, Macchia d'Isernia, Macchiagodena, Miranda, Montaquila, Montenero Val Cocchiara, Monteroduni, Pesche, Pescolanciano, Pescopennataro, Pettoranello del Molise, Pietrabbondante, Pizzone, Poggio Sannita, Pozzilli, Rionero Sannitico, Roccamandolfi, Roccasicura, Rocchetta a Volturno, San Pietro Avellana, Sant'Agapito, Santa Maria del Molise, Sant'Angelo del Pesco, Sant'Elena Sannita, Scapoli, Sessano del Molise, Sesto Campano e Vastogirardi, tutti già in provincia di Campobasso ed ora rientranti nella circoscrizione territoriale della provincia di Isernia, istituita con legge 2 febbraio 1970, n. 20;

Vista la domanda presentata dalla stessa Cassa;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Cassa di risparmio molisana, ente morale con sede in Campobasso, con il proprio decreto 27 dicembre 1968, di che in premessa, è estesa al territorio del comune di Isernia.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quella citata in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Cassa di risparmio molisana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(100)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1970.

Termini e modalità per la presentazione della denuncia di coltivazione e della domanda d'integrazione di prezzo per l'olio di oliva di produzione 1970-71, nonchè modalità per la tenuta dei registri da parte degli stabilimenti di molitura, estrazione e raffinazione.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;

Visto il regolamento (C.E.E.) n. 136/66 del Consiglio del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore nei grassi;

Visto il regolamento (C.E.E.) del Consiglio n. 2132/69 del 28 ottobre 1969 relativo all'integrazione per l'olio d'oliva, modificato dal regolamento (C.E.E.) del Consiglio n. 2113/70 del 20 ottobre 1970;

Visto il regolamento (C.E.E.) della commissione numero 2212/70 del 30 ottobre 1970 sulle modalità riguardanti la integrazione per la campagna 1970-71;

Visto l'art. 16 del decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, con il quale è stato, fra l'altro, disposto che il Ministro per l'agricoltura e le foreste deve stabilire con proprio decreto i termini e le modalità per la presentazione, da parte degli interessati, della denuncia di coltivazione e della domanda di integrazione di prezzo concernenti l'olio di oliva della campagna 1970-71, nonchè modalità per la compilazione dei registri di lavorazione e dei registri di carico e scarico che gli stabilimenti di molitura delle olive e gli stabilimenti di estrazione di olio dalle sanse vergini di oliva e di raffinazione dell'olio di oliva lampante e grezzo di sansa sono obbligati a tenere ai sensi delle norme nazionali e comunitarie;

Decreta:

Art. 1.

Le singole province della Repubblica, nei cui territori è presente la coltivazione dell'olio, costituiscono, agli effetti dell'art. 3, paragrafo primo, del regolamento

(C.E.E.) della commissione n. 2212/70 del 30 ottobre 1970, altrettante zone oleicole nelle quali è concessa l'integrazione di prezzo per l'olio ottenuto dalle olive ivi prodotte.

Art. 2.

I produttori di olive che intendono conseguire la integrazione di prezzo per l'olio d'oliva di pressione 1970-71 sono tenuti a presentare agli ispettorati provinciali dell'alimentazione, per ogni provincia nella quale sono ubicati i fondi olivetati, un'unica denuncia di coltivazione dei fondi stessi.

La denuncia di coltivazione, deve essere presentata, in duplice copia, unitamente alla domanda di integrazione di prezzo, direttamente o a mezzo di raccomandata postale. La stessa deve essere redatta sulla base del modello allegato al presente decreto (allegato *A1*) e contenere, comunque, i seguenti elementi:

generalità e indirizzo del dichiarante;

ubicazione del fondo o dei fondi situati nella stessa provincia;

superficie investita ad olivi;

numero totale degli olivi;

numero degli olivi in produzione le cui olive siano normalmente utilizzate per usi diversi dalla produzione di olio;

numero degli olivi in produzione le cui olive siano normalmente utilizzate per la produzione di olio, con l'indicazione del numero di olivi a coltura specializzata e del numero di olivi a coltura promiscua e se trattasi di olivi a coltura irrigua;

principali varietà e forme di allevamento;

sistemi di conduzione praticati.

Nel caso in cui più produttori siano associati nella conduzione di uno o più fondi ricadenti nella stessa provincia, deve essere presentata, per il fondo o i fondi in questione, una sola denuncia di coltivazione da parte di uno dei produttori, anche a nome e per conto degli altri associati, di ciascuno dei quali debbono essere fornite le generalità.

In aggiunta agli elementi di cui al secondo comma del presente articolo, possono essere richiesti riferimenti catastali relativi al fondo o ai fondi oggetto della denuncia.

Le denuncie di coltivazione già presentate per la campagna 1969-70 sono valide anche per la campagna 1970-71, quando l'azienda del produttore non abbia subito trasformazioni tali da modificarne la possibilità di produzione olivicola e quando il produttore interessato dichiari nella domanda di integrazione che la sua denuncia di coltivazione dell'anno precedente conserva piena efficacia.

Art. 3.

Per ottenere l'integrazione di prezzo spettante all'olio di oliva di pressione della campagna 1970-71, i produttori delle olive debbono presentare un'unica domanda all'Ispettorato dell'alimentazione della provincia in cui sono state prodotte le olive.

Tale domanda, redatta in duplice copia sulla base del modello allegato al presente decreto (allegato *A2*), deve, comunque, contenere le seguenti indicazioni:

generalità e indirizzo del richiedente;

quantità di olive prodotte e quantità di olio ricavato dalle stesse, precisando che il prodotto di cui trattasi è olio di pressione;

oleificio od oleifici nei quali è stato prodotto l'olio, indicando per ciascuno di essi la quantità d'olio prodotta;

ubicazione del fondo o dei fondi nei quali sono state raccolte le olive, facendo riferimento alla denuncia di coltivazione concernente il fondo o i fondi in questione oppure dichiarando, se del caso, che la denuncia di coltivazione presentata per la campagna 1969-70 è ancora valida.

Per le olive vendute o comunque cedute, saranno anche indicati la quantità di esse, nonchè il cognome, il nome e l'indirizzo dell'acquirente.

Nel caso in cui il prodotto sia ripartito fra più partecipanti alla conduzione di un medesimo fondo olivetato o di più fondi ricadenti nella stessa provincia, ciascun avente diritto può presentare separata domanda di integrazione, per la parte di propria spettanza, con espresso riferimento alla denuncia unica di coltivazione di cui debbono essere indicati gli estremi.

La domanda unica di integrazione deve essere presentata in duplice copia, direttamente o a mezzo raccomandata postale entro il termine del 30 aprile 1971 per tutte le province, ad eccezione delle province di Genova, Imperia, La Spezia, Lucca, Massa Carrara, Reggio Calabria, Salerno e Savona, per le quali tale termine è fissato al 31 maggio 1971.

Art. 4.

I produttori di olio di sansa di oliva grezzo, per ottenere l'integrazione di prezzo, debbono presentare un'unica domanda all'Ispettorato dell'alimentazione della provincia ove ha sede lo stabilimento di estrazione, direttamente o a mezzo di raccomandata postale.

Detta domanda deve contenere i seguenti elementi:

generalità e indirizzo del richiedente;

quantità di sansa vergine di oliva introdotta nello stabilimento, distinta per partita, con l'indicazione dell'oleificio di provenienza;

quantità di sansa vergine di oliva lavorata;

quantità di olio grezzo di sansa prodotto, al netto di impurezze e di umidità eccedenti l'1 %, ove si tratti di olio estratto con esano, ed il 3 %, ove si tratti di olio estratto con solfuro di carbonio o con trielina;

quantità di olio grezzo di sansa vergine di oliva uscita dallo stabilimento con il motivo dell'uscita e la relativa destinazione;

quantità di sansa esausta utilizzata nello stabilimento;

quantità di sansa esausta uscita dallo stabilimento e la relativa destinazione.

La domanda di integrazione deve essere presentata ad ultimazione delle operazioni di lavorazione e, comunque, non oltre il 31 agosto 1971.

I produttori di olio di sansa vergine di oliva, con un preavviso di dieci giorni debbono dare comunicazione all'ispettorato dell'alimentazione della provincia ove ha sede lo stabilimento di estrazione della data in cui ha inizio la lavorazione. Per le lavorazioni già iniziate, tale comunicazione va fatta entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 5.

La denuncia di coltivazione e la domanda di integrazione debbono essere firmate per esteso dall'inte-

ressato il quale, se analfabeta, dovrà apporre sulla denuncia e sulla domanda il segno di croce, convalidato da firme leggibili di due testimoni con l'indicazione del loro domicilio.

Gli uffici liquidatori potranno prescrivere che venga prodotto il certificato di nascita o altro documento da cui risulti il luogo e la data di nascita del richiedente.

Art. 6.

Nel registro di lavorazione che gli esercenti di stabilimenti di molitura delle olive sono obbligati a tenere ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, convertito, con modificazioni, nella legge 18 gennaio 1968, n. 10 e dell'art. 4 del regolamento (C.E.E.) della commissione n. 2212/70 del 30 ottobre 1970, devono essere annotati giornalmente e per ogni singola partita:

la data di consegna al frantoio delle olive, la quantità e la varietà delle stesse, nonchè cognome, nome e residenza del produttore delle medesime;

cognome, nome e residenza dell'interessato alla lavorazione delle olive;

la data di molitura e disoleazione delle stesse;

la quantità di olio di pressione prodotta;

la quantità di sansa vergine di oliva ricavata;

le quantità di olio uscite dal frantoio, con l'indicazione della relativa data, distinguendo le partite ritirate dal proprietario delle olive da quelle vendute, con gli estremi, per queste ultime, delle relative fatture e del versamento dell'imposta generale sull'entrata;

le quantità di sansa vergine di oliva utilizzate nell'oleificio;

le quantità di sansa vergine di oliva cedute agli stabilimenti di estrazione dell'olio dalla sansa con l'indicazione dello stabilimento di destinazione e degli estremi delle bollette di accompagnamento.

Gli esercenti di stabilimenti di molitura delle olive debbono, inoltre, tenere una separata contabilità, su apposito registro, sia per le olive importate dalla Grecia e dai paesi terzi, — per le quali dovranno essere indicate tutte le notizie già precisate per le olive di produzione nazionale, tranne quelle riguardanti il produttore, — sia per gli olî che non sono stati ottenuti nell'oleificio, indicando le eventuali giacenze di riporto, le quantità entrate ed uscite, i motivi del movimento, nonchè cognome, nome ed indirizzo, secondo i casi, dello speditore o del destinatario.

Art. 7.

Gli esercenti di stabilimenti di estrazione con solvente di olio dalle sanse vergini di oliva che, ai sensi delle disposizioni nazionali e comunitarie di cui al precedente articolo, sono obbligati a tenere un registro di carico e scarico, devono annotare nel predetto registro:

le quantità di sanse immesse nello stabilimento, distinte per partita, con l'indicazione del mittente e degli estremi della prescritta bolletta di accompagnamento;

la quantità di sansa passata alla lavorazione;

la relativa quantità di olio ottenuta;

le quantità di olio uscite dallo stabilimento, distinte per partita, con l'indicazione del motivo dell'uscita, nonchè del cognome, nome e indirizzo del destinatario di ciascuna partita;

le quantità di sanse esauste autoconsumate e quelle uscite dallo stabilimento, distinte per partita, con il motivo della uscita e l'indicazione del cognome, nome ed indirizzo del destinatario di ciascuna partita.

Gli esercenti di stabilimenti di estrazione con solvente di olio dalle sanse vergini di oliva debbono, inoltre, tenere una separata contabilità, su apposito registro, sia per le sanse provenienti dalla Grecia e dai paesi terzi, per le quali dovranno essere indicate tutte le notizie già precisate per le sanse di produzione nazionale fatta eccezione per quelle riguardanti l'oleificio di provenienza, sia per tutti i residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali contenenti olio avente caratteri dell'olio di oliva (morchie o fecce di olio, paste di saponificazione, olî acidi di raffinazione) e per gli olî che, comunque, non sono stati ottenuti negli stabilimenti medesimi. Nella predetta separata contabilità dovranno essere indicate le eventuali giacenze di riporto, le quantità entrate ed uscite, i motivi del movimento, nonchè cognome, nome ed indirizzo, secondo i casi, dello speditore o del destinatario.

Le quantità di olio ottenuto dalla lavorazione delle sanse vergini di oliva, per le quali viene chiesta l'integrazione di prezzo, debbono essere determinate, per ogni partita, in base ad apposita analisi su campioni prelevati dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione ed esaminati dal competente laboratorio chimico compartimentale delle dogane e delle imposte indirette.

Art. 8.

Nel registro di carico e scarico che gli esercenti di stabilimenti di raffinazione dell'olio di oliva lampante e degli olî grezzi estratti dalla sansa vergine di oliva sono obbligati a tenere, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, convertito con modificazioni nella legge 18 gennaio 1968, n. 10, debbono risultare annotati, per ciascuna partita, i movimenti in entrata delle materie prime, con l'indicazione della relativa provenienza e in uscita i movimenti del prodotto finito e dei sottoprodotti della raffinazione, con gli estremi della relativa fattura di vendita e del versamento dell'imposta generale sull'entrata.

Art. 9.

I registri di lavorazione degli stabilimenti di molitura e quelli di carico e scarico degli stabilimenti di estrazione con solvente di olio dalle sanse vergini di oliva che, ai sensi delle stesse disposizioni che ne obbligano la tenuta, devono contenere copia a ricalco delle relative pagine, dovranno, prima del loro uso, essere vidimati e timbrati in ogni pagina, dagli ispettorati provinciali dell'alimentazione competenti per territorio.

Gli esercenti di stabilimenti di molitura e di estrazione con solvente di olio dalle sanse vergini di oliva sono tenuti a trasmettere mensilmente agli ispettorati provinciali dell'alimentazione competenti per territorio i dati riassuntivi di lavorazione, nonchè copia a ricalco delle pagine dei registri per la parte concernente il mese cui si riferiscono i predetti dati riassuntivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1970

Il Ministro: NATALI

MOD. A1

INTEGRAZIONE DI PREZZO PER L'OLIO DI OLIVA DELLA CAMPAGNA 1970-71

DENUNCIA DI COLTIVAZIONE

Il presente modulo debitamente compilato deve essere presentato in duplice copia all'Ispettorato provinciale dell'alimentazione direttamente o a mezzo di raccomandata postale

All'Ispettorato provinciale dell'alimentazione
di . . . .

Il sottoscritto . . . . nato a . . il . residente a . . via (frazione o località) . . . n. . . dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che nell'azienda agricola da lui condotta viene praticata la coltivazione dell'olivo.

La superficie aziendale investita ad olivo è così costituita:

PROSPETTO N. 1

COMUNE	CONTRADA	Estremi catastali		In proprietà o in enfiteusi		Non in proprietà		Totali complessivi (colonne 5, 6, 7, 8)
		Foglio n.	Particella n.	Coltura specializzata ha.	Coltura promiscua ha.	Coltura specializzata ha.	Coltura promiscua ha.	ha.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .
. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .
. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .
. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .
			Totali . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .

Sono coltivate nell'azienda, comprese quelle non in produzione, numero . . . piante di olivo, distinte come segue:

PROSPETTO N. 2

Tipo di coltura	Olivi da mensa (in complesso)	Olivi da olio	
		non in produzione	in produzione
Specializzata . .	n.	n.	n. . . . . di cui in coltura irrigua n. . . .
Promiscua . . .	n.	n.	n. . . . . di cui in coltura irrigua n. . . .
Totali . . .	n.	n.	n. . . . . di cui in coltura irrigua n. . . . .

Le varietà prevalenti degli olivi in produzione sono: . . . .

Forma di allevamento (*tradizionale, intensiva, ecc.*): . . . .

I terreni olivetati dell'azienda sono condotti (*segnare con × il quadratino che interessa*):

— conduzione diretta del coltivatore . . . ☐

— conduzione con salariati e/o compartecipanti . . . . ☐

— conduzione a colonia parziaria . . ☐

— altra forma di conduzione da specificare . . . ☐
(colonia impropria, colonia miglioratària, ecc.)

Le superfici investite ad olivo non di proprietà (indicate nel prospetto 1 colonne 7 e 8) sono condotte dal denunciante a titolo di (*segnare con × il quadratino che interessa ed indicare cognome, nome ed indirizzo del proprietario fondiario, nonchè l'estensione dei terreni olivetati di cui si ha la conduzione*):

Affitto ☐ { . . . . ha.

Usufrutto ☐ { . . . . ha.

Colonia parziaria ☐ { . . . . ha.

Compartecipazione ☐ { . . . . ha.

Uso gratuito ☐ { . . . . ha.

Altre forme ☐ { . . . . ha.

Per l'annata agraria 1970-71, alla conduzione dell'azienda ed alle conseguenti ripartizioni del raccolto di olive, oltre il dichiarante, sono cointeressati i seguenti nominativi:

PROSPETTO N. 3

Cognome e nome	Indirizzo	Superficie olivetata		Titolo di partecipazione alla ripartizione del raccolto delle olive (colono, mezzadro, compartecipante, ecc.)
		Specializzata ha.	Promiscua ha.	
. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .
. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .
. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .
. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .

Altre eventuali precisazioni del dichiarante . . . .
. . . .
. . . .

Data . . . . . .

Firma del dichiarante

. . . .

Mod. A2

INTEGRAZIONE DI PREZZO PER L'OLIO DI OLIVA DELLA CAMPAGNA 1970-71

DOMANDA D'INTEGRAZIONE

All'Ispettorato provinciale dell'alimentazione
di . . . .

Il sottoscritto . . . . nato a . . il . . . .
residente a . . . . via (frazione, località) . . . .
produttore di olive da olio, in qualità di: . . . . .
(proprietario coltivatore diretto, affittuario coltivatore diretto, colono, ecc.)
dell'azienda agricola di proprietà del dichiarante / oppure di . . . . residente a . . . .
in relazione:

alla unita denuncia di coltivazione di olivi

oppure

alla denuncia di coltivazione presentata a codesto Ispettorato dal sig. . . . in data . . (1)

dichiara che in detta azienda sono stati prodotti quintali . . di olive da olio nel corso della campagna 1970-71.

All'uopo attesta, sotto la sua personale responsabilità, che totalmente / parzialmente le olive da olio sono di sua spettanza.

Chiede, pertanto, che gli venga corrisposta l'integrazione di prezzo per l'olio di oliva di pressione — al netto di impurezze ed umidità eccedenti l'1 % — ricavato da quintali . . . di olive di sua spettanza, che hanno avuto le seguenti destinazioni:

PROSPETTO N. 1

a) quintali . sono stati moliti e da essi è stato ricavato il seguente quantitativo di olio:

Olive (quintali)	Varietà delle olive	Olio di pressione estratto (quintali)	Oleificio molitore		Data in cui è stata effettuata la molitura
			Denominazione	Indirizzo	
. . . . .	. . . .	. . . . .	. . . .	. . . .	. . . .
. . . . .	. . . .	. . . . .	. . . .	. . . .	. . . .
. . . . .	. . . .	. . . . .	. . . .	. . . .	. . . .
. . . . .	. . . .	. . . . .	. . . .	. . . .	. . . .
	In totale . . .	. . . . . .			

b) quintali . sono stati così venduti:

Olive (quintali)	Acquirente		Oleificio molitore		Olio ottenuto (quintali)
	Cognome e nome	Indirizzo	Denominazione	Indirizzo	
. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .
. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .
. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .

Il sottoscritto allega il proprio certificato di residenza e dichiara sotto la sua personale responsabilità che tutto quanto esposto nella presente domanda è vero e reale.

Data, ... *Firma del dichiarante*

. . . .

(1) Cancellare l'ipotesi che non si verifica.

Seguito da riempiere quando si richiede l'integrazione per le olive di spettanza di cointeressati

In aggiunta a quanto precede, il sottoscritto chiede anche che gli venga corrisposta l'integrazione di prezzo per l'olio di oliva di pressione — al netto di impurezze ed umidità eccedenti l'1 % — ricavato da quintali . . di olive di spettanza dei cointeressati appresso indicati e che qui di seguito si sottoscrivono:

Cognome e nome dei cointeressati	Qualifica	Quantitativi di olive di spettanza dei cointeressati (quintali)	Firma dei cointeressati
. . . .	. . . .	. . . .	. . . .
. . . .	. . . .	. . . .	. . . .
. . . .	. . . .	. . . .	. . . .
. . . .	. . . .	. . . .	. . . .
	Totale . . .	. . . .	

Il suddetto quantitativo di olive di spettanza dei cointeressati ha avuto la seguente destinazione:

a) quintali . . *sono stati moliti e da essi sono stati ricavati i seguenti quantitativi di olio:*

Olive (quintali)	Varietà delle olive	Olio di pressione estratto (quintali)	Oleificio molitore		Data in cui è stata effettuata la molitura
			Denominazione	Indirizzo	
. . . . .	. . . .	. . . . .	. . . .	. . . .	. . . .
. . . . .	. . . .	. . . . .	. . . .	. . . .	. . . .
. . . . .	. . . .	. . . . .	. . . .	. . . .	. . . .
. . . . .	. . . .	. . . . .	. . . .	. . . .	. . . .
	In totale . . .	. . . . . .			

b) quintali . . . sono stati così venduti:

Olive (quintali)	Acquirente		Oleificio molitore		Olio ottenuto (quintali)
	Cognome e nome	Indirizzo	Denominazione	Indirizzo	
. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .
. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .
. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .

Pertanto, il sottoscritto chiede che gli venga corrisposta l'integrazione di prezzo per l'olio di oliva di pressione — al netto di impurezze ed umidità eccedenti l'1 % — per complessivi quintali . . . . di olio (di cui quintali . . . di sua spettanza e quintali . . . . di spettanza dei cointeressati) e dichiara sotto la sua personale responsabilità che quanto sopra è vero e reale.

Eventuali ulteriori notizie che l'interessato intende fornire

. . . .

Data, *Firma del richiedente*

. .

N.B. — Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 18, del decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, non viene presentata la denuncia di coltivazione, il richiedente è tenuto a sottoscrivere la dichiarazione che segue:

Non è stato compilato l'unito modulo *A1*, in quanto la denuncia di coltivazione presentata nella decorsa campagna 1969-70 conserva piena efficacia dato che l'azienda di cui alla presente domanda non ha subito trasformazioni tali da modificarne le possibilità di produzione di olive e d'olio.

Data, *Firma del dichiarante*

(196) . . . .

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Università degli studi di Pavia ad istituire una scuola per tecnici di radiologia medica

Con decreto 300.10.IX.57/5389 in data 5 dicembre 1970 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Pavia è autorizzata ad istituire una scuola per tecnici di radiologia medica con sede presso il dipendente istituto di radiologia medica, ai sensi della legge 4 agosto 1965, n. 1103.

(218)

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifiche apportate a precedenti decreti di concessione di ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 27 settembre 1970
registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1970
registro n. 33 Difesa, foglio n. 86

I seguenti decreti relativi a concessioni di decorazioni al valor militare sono rettificati come qui di seguito indicato:

Regio decreto 16 luglio 1925, registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 1925, registro n. 304 Guerra, foglio n. 40 (B. U. 1925, dispensa 41, pagina 2447):

Bruzzani Natale, da Roma, soldato 3° reggimento genio, matricola 20213. Il cognome è: Brussani.

Regio decreto 2 ottobre 1942, registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 1942, registro n. 41 Guerra, foglio n. 204 (B. U. 1942, dispensa 125, pagina 10176):

Caranti Danilo, fu Filippo e di Bubbi Eleuteria, da Conselice (Ravenna) Il luogo di nascita è: Rio de Janeiro.

Regio decreto 18 novembre 1920, registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 1921, registro n. 189 Guerra, foglio n. 122 (B. U. 1920, dispensa 93, pagina 5232), rettificato con regio decreto 21 gennaio 1929, pubblicato nel Bollettino Ufficiale 1929, dispensa 9, pagina 571: Mureddu Antonio, da Gavoi (Nuoro), caporale 45° reggimento fanteria, matricola 36910. Le generalità sono: Murreddu Antonio Giovanni Battista, di Giovanni e di Cosseddu Maria, nato il 2 febbraio 1896 a Galtelli (Nuoro), matricola 5347.

(89)

Trasferimento dal demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato delle aree facenti parte del sedime aeroportuale di Lucca Tassignano, sito nel comune di Capannori.

Con decreto interministeriale n. 491 del 20 novembre 1970, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato delle aree facenti parte del sedime aeroportuale di Lucca Tassignano, sito nel comune di Capannori, foglio n. 81, partita n. 4564, mappali n. 365-*b* e 365-*c*, della superficie complessiva di mq. 2480.

(90)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Bari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1970, la provincia di Bari viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.753.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(240)

Autorizzazione alla provincia di Livorno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1970, la provincia di Livorno viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.520.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(236)

Autorizzazione alla provincia di Perugia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1970, la provincia di Perugia viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 992.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(237)

Autorizzazione alla provincia di Reggio Calabria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1970, la provincia di Reggio Calabria, viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.596.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(238)

Autorizzazione alla provincia di Salerno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1970, la provincia di Salerno viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.676.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(239)

Autorizzazione al comune di Arielli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1971, il comune di Arielli (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.514.875, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(241)

Autorizzazione al comune di Casagiove ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 2 gennaio 1971, il comune di Casagiove (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.230.545, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(242)

Autorizzazione al comune di Corsano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1971, il comune di Corsano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.094.830, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(243)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 6

Corso dei cambi del 12 gennaio 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	623,28	623,25	623,20	622,74	623,20	623,28	623,25	622,74	623,28	623,27
Dollaro canadese	613,65	614,20	614,25	613,80	613,60	613,65	614,20	613,80	613,65	613,60
Franco svizzero	144,62	144,62	144,68	144,515	144,60	144,62	144,62	144,515	144,62	144,63
Corona danese	83,29	83,28	83,32	83,285	83,25	83,29	83,29	83,285	83,29	83,30
Corona norvegese	87,32	87,32	87,35	87,295	87,30	87,32	87,30	87,295	87,32	87,30
Corona svedese	120,72	120,73	120,74	120,705	120,60	120,72	120,70	120,705	120,72	120,70
Fiorino olandese	173,40	173,45	173,48	173,42	173,30	173,40	173,44	173,42	173,40	173,42
Franco belga	12,55	12,557	12,5625	12,5575	12,54	12,55	12,558	12,5575	12,55	12,65
Franco francese	112,90	112,90	112,98	112,79	112,95	112,90	112,907	112,79	112,90	112,90
Lira sterlina	1494,85	1495,75	1495,25	1494,60	1494,50	1494,85	1495,85	1494,60	1494,85	1495,70
Marco germanico	171,16	171,30	171,26	171,13	171,10	171,16	171,24	171,13	171,16	171,25
Scellino austriaco	24,10	24,10	24,10	24,110	24,12	24,10	24,111	24,110	24,10	24,16
Escudo portoghese	21,87	21,85	21,86	21,84	21,80	21,87	21,835	21,84	21,87	21,82
Peseta spagnola	8,95	8,95	8,96	8,9560	8,95	8,95	8,957	8,9560	8,95	8,96

Media dei titoli del 12 gennaio 1971

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	91,325
Redimibile 3,50 % 1934	98,90
» 3,50 % (Ricostruzione)	80,20
» 5 % (Ricostruzione)	86,675
» 5 % (Riforma fondiaria)	87,25
» 5 % (Città di Trieste)	87,10
» 5 % (Beni esteri)	85,50
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	87,25
» 5,50 % » » 1968-83	85,50
» 5,50 % » » 1969-84	89,425
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,925
» » » 5,50 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,40
» » » 5,50 % 1977	99,75
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	97,90
» 5 % (» 1° aprile 1974)	95,05
» 5 % (» 1° aprile 1975)	93,275
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	92,75
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	90,475
» 5 % (» 1° aprile 1978)	90,45
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	97,55

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 gennaio 1971

Valuta	Cambio
Dollaro USA	623,245
Dollaro canadese	614,25
Franco svizzero	144,617
Corona danese	83,287
Corona norvegese	87,297
Corona svedese	120,702
Fiorino olandese	173,43
Franco belga	12,558
Franco francese	112,897
Lira sterlina	1495,70
Marco germanico	171,235
Scellino austriaco	24,111
Escudo portoghese	21,837
Peseta spagnola	8,956

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina di presidenti di casse comunali di credito agrario

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, nonché l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la proposta formulata dal Banco di Sardegna, con sede legale in Cagliari, sede amministrativa e direzione generale in Sassari;

Dispone:

1) il sig. Vittorio Caria è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Villacidro (Cagliari);

2) il sig. Pietro Bassu è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Serri (Nuoro);

3) il sig. Basilio Tangianu è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Triei (Nuoro);

4) il sig. Francesco Fresi è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di La Maddalena (Sassari);

5) il sig. Giuseppe Satta Fiori è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Tula (Sassari);

6) il dott. Battista Fiori è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Uri (Sassari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1970

Il Governatore: CARLI

(104)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO

Concorso per l'assegnazione di trenta borse di studio per un corso post-universitario di specializzazione nel commercio estero.

IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione adottata dal comitato esecutivo nella seduta del 17 novembre 1970

Determina:

Art. 1.

L'Istituto nazionale per il commercio estero (I.C.E.) su incarico del Ministero del commercio con l'estero e con il contributo finanziario dallo stesso accordato, terrà presso la propria sede in Roma, via Liszt, 21 (EUR), un «Corso di specializzazione nel commercio estero», che comprenderà trenta posti di cui dieci possono essere riservati a dipendenti di piccole e medie aziende esportatrici.

Art. 2.

Il corso ha lo scopo di contribuire alla formazione di quadri direttivi specializzati nel marketing internazionale. Esso ha finalità eminentemente pratiche: tende ad avviare alla conoscenza specifica ed approfondita delle tecniche inerenti agli scambi con l'estero, con particolare riguardo ai sistemi più idonei ai fini dello sviluppo delle vendite sul mercato internazionale.

Art. 3.

Il programma del corso si articola essenzialmente in corsi operativi, in cui l'esposizione del docente sugli argomenti programmati sarà seguita da dibattiti e da lavori di gruppo per assicurare una viva partecipazione degli allievi e nella trattazione di argomenti di attualità e di particolare interesse per lo sviluppo dei traffici internazionali.

Il programma si completerà con il perfezionamento, improntato a criteri pratici, in lingue estere e con uno «stage» all'estero di cui all'art. 8.

Art. 4.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea in qualsiasi disciplina conseguito in una università degli studi della Repubblica od altro istituto superiore equiparato, o presso altra università il cui titolo sia legalmente riconosciuto in Italia;

b) cittadinanza italiana;

c) godimento dei diritti politici;

d) assenza di carichi penali;

e) età non superiore ai 30 anni;

f) ottemperanza alle leggi sul reclutamento militare;

g) sana e robusta costituzione fisica.

I predetti requisiti debbono essere posseduti e riferiti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione, di cui al successivo art. 5.

Art. 5.

Gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda (vedasi allegato) in carta bollata da L. 500 - indirizzandola all'Istituto nazionale per il commercio estero, via Listz, 21 - 00100 Roma (EUR).

Esse dovranno essere inviate, a mezzo raccomandata, all'istituto entro il 10 febbraio 1971.

Vale, a tale riguardo, la data del timbro di accettazione e spedizione della raccomandata stessa da parte dell'ufficio postale e non sarà ammessa altra prova in contrario.

I suddetti aspiranti debbono dichiarare nella domanda, oltre al proprio nome e cognome:

a) il luogo e la data di nascita;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere nel pieno godimento dei diritti politici;

d) di non aver riportato condanne penali;

e) di essere in possesso del titolo di studio richiesto, l'università che lo ha rilasciato, la data in cui il titolo stesso è stato conseguito ed il voto di laurea;

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) la lingua estera nella quale si intende sostenere la prova obbligatoria, nonchè le altre lingue estere, tra quelle indicate nell'art. 6, nelle quali si desidera eventualmente sostenere la prova facoltativa;

h) gli eventuali servizi prestati presso amministrazioni dello Stato, enti pubblici ed aziende private e le cause di eventuale risoluzione dei predetti rapporti di lavoro;

i) la precisa indicazione del proprio recapito e con l'obbligo di comunicare all'Istituto le variazioni del recapito stesso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio ovvero dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, ovvero dal capo dell'ufficio dell'amministrazione pubblica presso cui l'aspirante si trova in servizio.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autenticata del titolo di studio prescritto con allegato certificato dal quale risulti il voto di laurea e quello conseguito nelle singole discipline. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, l'aspirante dovrà produrre un certificato redatto in carta legale dalla competente autorità, che attesti la natura e la data del conseguimento del titolo di studio nonchè il non avvenuto rilascio del diploma;

2) certificato medico dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Tale certificato dovrà essere rilasciato o dall'ufficio sanitario del comune di residenza, da un medico provinciale o da un medico militare.

La documentazione attestante gli eventuali servizi prestati di cui alla lettera *h*) in precedenza indicata, potrà essere presentata in carta semplice.

I concorrenti ammessi al corso dovranno far pervenire, entro dieci giorni dalla data del foglio di comunicazione, con riserva da parte dell'I.C.E. di dichiararli decaduti in caso di ritardo, i seguenti altri documenti:

1) certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di residenza;

4) certificato attestante il godimento dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento dal quale risulti la posizione rispetto agli obblighi militari.

E' in facoltà dell'aspirante di esibire quella ulteriore documentazione da esso ritenuta utile.

Art. 6.

Per l'ammissione al concorso l'aspirante dovrà sostenere:

1) un colloquio su argomenti fondamentali di politica economica e finanziaria con particolare riferimento al commercio internazionale;

2) una prova pratica in lingua straniera da scegliersi fra francese, inglese, spagnolo, tedesco e russo.

I candidati, oltre chè per la lingua prescelta per la prova obbligatoria (che dovrà confermare la buona conoscenza della lingua straniera), possono chiedere di sostenere la prova facoltativa per una o più delle altre lingue già indicate e nel portoghese.

Il colloquio e la prova avranno luogo davanti ad una commissione nominata con provvedimento del presidente dell'Istituto nazionale per il commercio estero, previa delibera del comitato esecutivo.

I candidati vi saranno invitati mediante comunicazione individuale, che sarà loro inviata almeno dieci giorni prima della data fissata per il colloquio e la prova stessa.

Art. 7.

La commissione di cui all'art. 6 provvederà altresì alla valutazione dei titoli, che saranno trasmessi con la domanda di cui all'art. 5, ed alla formazione della graduatoria da sottoporre all'approvazione del Presidente dell'I.C.E. ai fini dell'ammissione al corso.

Art. 8.

I corsi operativi e le lezioni avranno inizio il 1° marzo 1971 e avranno la durata di tre mesi.

Durante tale periodo gli allievi ammessi fruiranno di una borsa di studio nella misura mensile netta di L. 100.000 per i non residenti a Roma, e di L. 50.000 per i residenti a Roma, salvo quanto disposto dall'art. 10.

Successivamente al 31 maggio gli allievi ritenuti idonei sulla base delle valutazioni dei docenti dei corsi operativi e di lingue estere e su determinazione del presidente dell'I.C.E. fruiranno di uno « stage » di sessanta giorni presso gli uffici I.C.E. all'estero. Essi beneficeranno del rimborso delle spese di viaggio e di un contributo alle spese di soggiorno nella misura forfettaria di L. 400.000 da pagarsi posticipatamente; possono peraltro essere concessi anticipi sulla predetta somma.

Art. 9.

Le piccole e medie aziende esportatrici che intendono far partecipare al corso loro dipendenti, dovranno far pervenire all'Istituto nazionale per il commercio estero una domanda in carta bollata da L. 500.

Le suddette aziende debbono indicare nella domanda i seguenti elementi:

a) ragione sociale e indirizzo della ditta (con telefono, telex o indirizzo telegrafico e numero di codice);

b) linea di produzione in dettaglio;

c) capitale sociale;

d) numero dei dipendenti;

e) fatturato annuo;

f) volume delle esportazioni;

g) nome del dipendente che s'intende far partecipare al corso, qualifica rivestita in seno alla ditta e lingue straniere conosciute;

h) ogni altro utile elemento atto a valutare l'interesse della ditta a partecipare al corso con un proprio dipendente.

La commissione di cui all'art. 6 provvederà alla compilazione della relativa graduatoria per i dieci posti disponibili da sottoporre all'approvazione del presidente dell'I.C.E. ai fini dell'ammissione al corso. Qualora tali posti non vengano coperti saranno messi a disposizione degli aspiranti di cui all'art. 4.

Gli allievi dipendenti di piccole e medie aziende non beneficeranno di una borsa di studio.

Il presidente dell'I.C.E. può fissare, previa delibera del comitato esecutivo, eventuali agevolazioni per il periodo di « stage » all'estero.

Art. 10.

Tutti gli allievi hanno l'obbligo di frequentare le lezioni, di partecipare alle conferenze, ai seminari, ai lavori di gruppo, alle esercitazioni, per tutta la durata del corso.

I giorni di assenza dal corso, superiori a 3 nel mese, verranno detratti, *pro quota*, dalla borsa mensile dei beneficiari.

Qualora le assenze anche se giustificate, dovessero superare i 15 giorni consecutivi o i 20 giorni cumulativamente nel bimestre, esse potranno comportare la decadenza dalla borsa di studio a giudizio del presidente dell'I.C.E.

La decadenza potrà altresì essere adottata nei confronti di coloro che si renderanno colpevoli di comportamento che produca interruzioni o turbamento nella regolarità del corso o per volontario abbandono del medesimo.

Art. 11.

Per tutti gli allievi il colloquio finale avrà luogo terminato lo « stage » di cui all'art. 8 e presentata una tesina su argomento prestabilito.

I colloqui saranno tenuti davanti alla commissione di cui all'art. 6 e con modalità che verranno a tempo debito comunicate.

Ai partecipanti di cui all'art. 4 che avranno superato, con esito favorevole, il colloquio finale, verrà rilasciato un attestato di frequenza e profitto.

Per i dipendenti di piccole e medie aziende esportatrici verrà rilasciato attestato di frequenza.

Roma, addì 26 novembre 1970

Il presidente: MASSACESI

Facsimile di domanda da presentare
in carta da bollo da L. 500

All'Istituto nazionale per il commercio estero -
Via Listz, 21 - 00100 ROMA - EUR

Il sottoscritto . . . . domanda di essere ammesso al concorso per l'assegnazione di trenta borse di studio per un corso post-universitario di specializzazione nel commercio estero di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 1971.

A tal fine dichiara:

a) di essere nato a . . . . . . il . . . .

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere nel pieno godimento dei diritti politici;

d) di non aver riportato condanne penali;

e) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . conseguito presso l'università di . . . . . il . . . . . con la votazione di . . . . . .

f) di trovarsi nella seguente posizione militare . . .

g) di voler sostenere la prova obbligatoria nella lingua . . . . . . e quella facoltativa nella lingua . . . .

h) di aver prestato servizio presso . . . . . . dal . . . . . al . . . . o di essersi dimesso per . . . .

i) di essere domiciliato in . . . . via . . . . n. . . . . . codice postale . . . . . o presso tale recapito desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso.

Allega alla presente domanda i seguenti documenti, in carta da bollo:

1) certificato di laurea;

2) certificato del voto di laurea e dei voti conseguiti nelle singole discipline;

3) certificato medico;

4) la documentazione attestante gli eventuali servizi prestati nonchè altra documentazione relativa ad eventuali titoli (in carta semplice).

Data, ...

(firma) . . . .

Autenticazione della firma

. . . .

(129)

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Commissione esaminatrice del pubblico concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica, a sette posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera ausiliaria dei sorveglianti tecnici.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto il proprio decreto in data 20 dicembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1970, registro n. 1 Sanità, foglio n. 199, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica a sette posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera ausiliaria dei sorvegliantì tecnici dell'Istituto superiore di sanità;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse è composta come segue:

Vivaldi prof. Girolamo, primo ricercatore (ex coeff. 670) nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di biologia dello Istituto superiore di sanità, presidente;

D'Amore prof. Angelantonio, primo ricercatore (ex coefficiente 670) nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di veterinaria dell'istituto predetto;

Carpi de Resmini prof. Amilcare, ricercatore (ex coeff. 500) nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica terapeutica dell'istituto predetto;

Sampaolo prof. Angelo, ricercatore aggiunto (ex coeff. 402) nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica dell'istituto predetto;

De Felip prof. Giordano, ricercatore aggiunto (ex coeff. 402) nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di microbiologia dell'istituto predetto.

Sono nominati membri supplenti:

Landi Vittory prof. Rodolfo, primo ricercatore (ex coefficiente 670) nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica terapeutica dell'istituto predetto;

Casinovi prof. Carlo, primo ricercatore (ex coeff. 670) nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica biologica dell'istituto predetto.

Esercita le funzioni di segretario il dott. Giovanni Nalini, consigliere di 1ª classe nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'istituto predetto.

La spesa presuntiva di L. 450.000, graverà sul capitolo 1322 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1970, Ministero della sanità - Istituto superiore di sanità.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 novembre 1970

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1970
Registro n. 10 *Sanità, foglio n.* 360

(192)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Commissione esaminatrice del concorso per esami a venti posti di consigliere di 3ª classe in prova

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduto il decreto ministeriale 5 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1969, registro n. 97, foglio n. 191, con il quale è stato indetto un concorso per esami a venti posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera del personale direttivo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi (dotazione P.S.);

Veduto il decreto ministeriale 21 settembre 1970 (in corso di registrazione alla Corte dei conti) con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del predetto concorso;

Decreta:

Alla commissione esaminatrice del concorso indicato nelle premesse del presente decreto è aggregata, quale membro aggiunto per gli esami di lingua tedesca e di lingua italiana, di cui alla lettera *B* dell'art. 6 del bando, la signorina Calà Maria, già ordinaria di lingua e letteratura tedesca negli istituti d'istruzione secondaria di 2° grado.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 settembre 1970

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1970
Registro n. 109, *foglio n.* 287

(91)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ANCONA

Variante alla graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ancona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3967 del 9 giugno 1970, col quale è stata approvata la graduatoria dei vincitori del pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ancona alla data del 30 novembre 1968, bandito con decreto n. 9034 del 19 giugno 1969;

Visto il proprio decreto n. 3967 del 9 giugno 1970, col quale sono state assegnate ai vincitori le condotte messe a concorso;

Visto il proprio decreto n. 4842 del 16 luglio 1970, col quale venivano apportate varianti alle assegnazioni stesse in seguito a rinuncia di alcuni vincitori;

Visto il proprio decreto n. 8943 del 24 novembre 1970, col quale veniva assegnata la condotta medica di Chiaravalle al dott. Alberto Fossataro, in seguito al decesso del vincitore dott. Micucci Bruno;

Vista la propria nota n. 9256 del 9 dicembre 1970, con la quale si invitava il dott. Claudio Riboldi a far conoscere, entro il termine perentorio di quindici giorni, se intendesse o meno accettare la condotta medesima, ai sensi dell'art. 26, secondo comma, del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto che, nel termine prescritto, il dott. Riboldi non ha fatto pervenire l'accettazione;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicate da ciascun candidato nella domanda di ammissione al concorso;

Visto il regolamento sulla disciplina dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 3 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Olindo Feriozzi viene assegnato alla condotta medica unica di Chiaravalle.

Il sindaco del comune di Chiaravalle è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Ancona, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Ancona e del comune di Chiaravalle.

Ancona, addì 31 dicembre 1970

Il medico provinciale: CAPPUCCILLI

(234)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.